

sara assicurazioni

Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia



Contratto di assicurazione
veicoli marittimi

Dimensione Mare

Polizza

Set Informativo modello 290SI ed.3/2020

Il presente Set Informativo, contenente:

- a) Documento Informativo precontrattuale - DIP**
- b) Documento informativo precontrattuale aggiuntivo - DIP aggiuntivo**
- c) Condizioni di Assicurazione Dimensione Mare modello 205/B ed. 3/2020 comprensivo di glossario**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Veicoli Marini (RCVM) dei Natanti da diporto per i danni causati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua delle unità da diporto e di motori amovibili con tariffa fissa.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni causati a terzi dalla navigazione o giacenza in acqua, anche private, delle unità da diporto e motori amovibili
- ✓ Danni ad animali e cose di terzi trasportati: durante la navigazione o giacenza dell'unità da diporto

La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.070.000 milioni di euro per i danni alla persona e di 1.220.000 milioni di euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

Danni al natante da diporto (opzionale)
Assistenza (opzionale)
Tutela giudiziaria (opzionale)



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- x il conducente dell'unità da diporto responsabile del sinistro per danni a cose e persone
Limitatamente ai soli danni a cose:
- x il proprietario dell'unità da diporto, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario dell'unità in leasing;
- x il coniuge, non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti, nonché i parenti e affini sino al terzo grado se conviventi o a carico del conducente e del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario dell'unità in leasing;
- x se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado.



Ci sono limiti di copertura?

La compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! conducente non abilitato alla navigazione;
- ! partecipazione a gare o competizioni sportive;
- ! guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- ! navigazione temporanea effettuata senza l'osservanza delle disposizioni collegate all'uso;
- ! navigazione effettuata per scopi diversi dalla navigazione da diporto.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre nel mar Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei, per il Mar Nero e per le coste orientali dell'Atlantico tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (3.000 euro). Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura RCVM dura un anno dalla data della sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del premio e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la disdetta e si estingue alla sua naturale scadenza.

Il contratto può essere risolto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva dei natanti da diporto. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio RCVM già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.

Assicurazione RC Veicoli Marittimi

Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C.
Veicoli Marittimi
(DIP aggiuntivo R.C. Veicoli Marittimi)

Impresa: Sara Assicurazioni Spa



Prodotto:
Dimensione Mare

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo RC Auto: 03/2020, ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capo gruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 068475.1 - FAX+39068475223- Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it - PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2018

- Patrimonio netto: euro **608.017.518,38**
- Capitale sociale : euro **54.675.000,00**
- Totale delle riserve patrimoniali: euro **553.342.518,38**

Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (www.sara.it)

- Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro **248.484.929,25**
- Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro **111.818.218,16**
- Fondi Propri Ammissibili: euro **751.274.498,12**
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: **3,02** (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Massimali	Garanzia Rcvm – Il massimale minimo per sinistro previsto dalle legge è di 6.070.000 milioni di euro per i danni alla persona e di 1.220.000 milione di euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi di legge con il pagamento di un premio più alto.
Garanzie estese	Non previste
Tipo guida	Non previste

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Unità da diporto adibita a scuola guida	L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
Attività idrosportistica	SARA assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Veicoli Marittimi pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R. C. Veicoli Marittimi obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

Garanzia Danni (non obbligatoria)	
Garanzie di base	<p>SARA si obbliga nei confronti dell'Assicurato ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall'unità da diporto durante la navigazione o la giacenza in acqua secondo la formula prescelta richiamata in polizza:</p> <p>Formula Platinum La garanzia copre la perdita totale e l'abbandono dell'unità da diporto in seguito a qualsiasi avvenimento. La garanzia copre i danni parziali alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none">i danni allo scafo e ad altre parti dell'unità, non menzionate alle successive lettere del presente articolo, sono risarcibili in conseguenza di qualsiasi avvenimento;i danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico sono risarcibili in quanto siano conseguenza diretta di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'unità causati da movimento ondoso per cattivo tempo;i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, furto, rapina e pirateria;i danni alle vele sono risarcibili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissati, oppure da incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto o collisione dell'unità da diporto. <p>Formula Gold La garanzia copre i danni materiali e diretti (danno totale e danno parziale) subiti dall'unità da diporto assicurata in conseguenza di incendio, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore e scoppio del relativo serbatoio, azione del fulmine, furto, rapina e pirateria.</p> <p>Formula Silver La garanzia copre i danni materiali e diretti (danno totale e danno parziale) subiti dall'unità da diporto assicurata in conseguenza di incendio, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore e scoppio del relativo serbatoio e azione del fulmine.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<p>Regate Veliche - estensione della copertura alla partecipazione dell'unità da diporto alle regate veliche, compresi relativi allenamenti e prove.</p> <p>Deroga alla regola proporzionale per danni parziali - nel caso di somma assicurata inferiore al valore commerciale dell'unità da diporto al momento del sinistro fino al limite del 20%, all'indennità per danni parziali non verrà applicata la regola proporzionale.</p> <p>Locazione o noleggio o altri contratti di utilizzo dell'unità da diporto - estensione della copertura nel periodo in cui l'unità da diporto è utilizzata in base a contratto di locazione o noleggio o altro contratto a titolo oneroso con o senza equipaggio, compreso il noleggio occasionale per un numero massimo di 42 giorni.</p> <p>Scuola di vela o di guida - estensione della copertura nel periodo in cui l'unità da diporto è adibita a scuola di vela o di guida purché sia presente a bordo un istruttore abilitato a termini di legge.</p> <p>Trasferimenti terrestri - estensione della copertura durante i trasferimenti a terra, incluse le soste o le giacenze e le operazioni di carico e scarico, dell'unità da diporto effettuati per ferrovia o mezzo idoneo nei paesi Europei.</p> <p>Eventi sociopolitici e atti vandalici - estensione della copertura ai danni derivanti da atti di vandalismo o di persone che agiscono per motivi politici, terroristici, di scioperanti o lavoratori colpiti da serrata o persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro.</p> <p>Alluvione ed inondazione - estensione della copertura per i danni derivanti da alluvione e inondazione, trombe d'aria e marine, uragani, mareggiate, valanghe e slavine, frane e smottamenti di terreno, eruzioni vulcaniche.</p> <p>Bagagli ed oggetti personali – operante solo per la Formula Platinum - estensione della copertura ai danni a indumenti, oggetti personali, bauli, valigie, borse, attrezzature da pesca, sportive e da immersione, apparecchiature fotografiche e da ripresa, biciclette, ciclomotori di proprietà del contraente, dell'assicurato e loro familiari presenti sull'unità da diporto.</p> <p>Altri danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico - operante solo per la Formula Platinum - qualora sia dichiarato dal Contraente che l'apparato motore è provvisto di efficiente congegno di rilevazione e/o di protezione in caso di surriscaldamento, l'assicurazione viene estesa a coprire i danni parziali all'apparato motore ed all'impianto elettrico causati da cattivo tempo ovvero da surriscaldamento dell'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare.</p> <p>Perdita totale e abbandono - operante solo per la Formula Gold - estensione della copertura a perdita totale e abbandono dell'unità da diporto in seguito a qualsiasi avvenimento.</p>

<p>Limitazioni, esclusioni e rivalse</p>	<p>La garanzia è prestata con franchigia e scoperto previsti dalle condizioni di polizza.</p> <p>Sono esclusi dalla garanzia i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici, trombe d'aria e marine, uragani, alluvioni, inondazioni, mareggiate, valanghe e slavine, frane e smottamenti di terreno; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - determinati o agevolati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di legge o di qualunque persona alla quale è stata affidata l'unità da diporto, dei familiari o delle persone con loro conviventi, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del capitano, del conducente, dell'equipaggio o dei trasportati; - verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; - derivanti da semplici bruciature o corto-circuiti e altri fenomeni elettrici, non seguiti da incendio; - verificatisi mentre l'unità da diporto è guidata da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; - derivanti da insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'unità da diporto stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra; - causati da vizi occulti o deficienze di manutenzione, da usura o da innavigabilità dell'unità da diporto; - da furto, quando gli oggetti assicurati non siano stabilmente fissati all'unità da diporto, non siano protetti da adeguato congegno antifurto ovvero non siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra) ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno di sicurezza. Il suddetto disposto non vale per il battello di servizio e per i mezzi di salvataggio quando l'unità da diporto si trova con persone a bordo; - al battello di servizio non munito di segno permanente che contraddistingua la sua pertinenza all'unità principale assicurata; - all'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare; - subiti a causa di rimorchio attivo o passivo di soccorso, salvo i casi di comprovata urgenza o necessità; - causati da carico di persone o di cose eccedente quello per cui l'unità da diporto è abilitata; - subiti in occasione di navigazione per scopi diversi dal diporto o da uno degli usi equiparati ai sensi della definizione di "Navigazione da diporto"; - subiti in occasione dell'uso per contrabbando, commercio proibito o clandestino o, comunque, per commettere un reato; - determinati da abuso di alcolici o di psicofarmaci o da uso di sostanze stupefacenti delle persone di cui al punto c); - avvenuti durante navigazione per scopi diversi dal diporto o da uno degli usi equiparati ai sensi della definizione di "Navigazione da diporto"; - nel caso l'Unità da diporto sia adibita a noleggio occasionale per un numero di giorni superiore a 42, qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà prevista dal Decreto-legge "Liberalizzazioni" del 24 gennaio 2012 - n. 1 - convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 - n. 27.
---	---

Garanzia Tutela Legale (non obbligatoria)	
Garanzie di base	<p>La garanzia copre, sino al massimale indicato in polizza, la tutela legale dell'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi; - difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente navale; - l'assistenza nei procedimenti di dissequestro dell'unità da diporto assicurata, sequestrata in seguito ad incidente navale; - opposizione avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente navale e connesse allo stesso; - ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente navale. <p>Sono inoltre compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo; - spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'assicurato, o di transazione autorizzata dalla Compagnia; - spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Compagnia; - spese processuali nel processo penale; - spese di giustizia; - contributo unificato se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non presenti
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Sono esclusi i casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in materia fiscale ed amministrativa; - fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; - pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; - controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli o aeromobili; - fatti dolosi delle persone assicurate; - fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; - spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale; - conducente non è abilitato alla guida dell'unità da diporto oppure se l'unità da diporto è usata per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla circolazione licenza di navigazione, o non è coperta da regolare assicurazione obbligatoria RCVM; - violazione Codice della Navigazione per guida sotto l'influenza dell'alcool e stupefacenti; - per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove.

Garanzia Assistenza (non obbligatoria)	
Garanzie di base	<p>La garanzia copre l'erogazione dell'assistenza in caso di difficoltà come aiuto tempestivo, in denaro o natura, fornito all'assicurato che si trova a bordo di unità da diporto di lunghezza non superiore a 24 metri per i servizi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informazioni sugli approdi - previsioni meteo personalizzate - avvisi di burrasca - avvisi ai naviganti - navigazione costiera - fari e fanali - maree ed effemeridi - meraviglie del mare - ancoraggi - normative - assistenza tecnica - consulenza sanitaria
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<p>Sono previste come prestazioni di assistenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - invio medico; - ambulanza a disposizione; - invio medicinali urgenti; - rientro sanitario; - rientro del convalescente; - assistenza di un familiare; - assistenza ai minori; - consulenza per le manovre di ingresso in porto ; - assistenza subacquea; - pianificazione della navigazione; - assistenza meteo lungo la rotta; - ricerca e prenotazione di posti di ormeggio; - anticipo contante per spese di prima necessità; - ricerca ed invio di skipper o equipaggio sostitutivo; - ricerca ed invio di parti di ricambio; - anticipo contante per acquisto pezzi di ricambio. - recupero unità danneggiata.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non previste



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP .



Ci sono limiti di copertura?

La Compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) nei casi di:

- unità da diporto adibita a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- unità classificata come nave da diporto, ovvero con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri;
- unità da diporto posta in navigazione contro la volontà del proprietario, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: l'assicurato deve comunicare l'avvenuto sinistro entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano. La denuncia deve contenere le informazioni di data, ora e luogo dell'evento, modalità di accadimento, descrizione del danno, circostanze che hanno originato il sinistro, polizza e garanzia interessata, generalità del contraente, dei testimoni e autorità intervenute.
	Assistenza diretta/in convenzione: le prestazioni della garanzia assistenza sono erogate per il tramite di Aci Global Servizi S.p.A e MYSA srl.
	Rimborso del sinistro per evitare il malus: non presente trattandosi forma tariffaria fissa.
	Gestione da parte di altre imprese: per la liquidazione dei Sinistri relativi al ramo Assistenza la Compagnia si avvale della Struttura Organizzativa esterna di ACI GLOBAL SERVIZI S.p.A.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi del 2° comma dell'art. 2952 del codice civile, modificato dall'art. 3 del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge 27 ottobre 2008, n. 166. Ai sensi dell'art. 2947 del codice civile, il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danno subito in un sinistro è di due anni, salvo il più ampio termine previsto nell'ipotesi di reato.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Obblighi dell'impresa	Dopo avere verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Rimborso	Per la garanzia RCVM a seguito di risoluzione del contratto per distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto o vendita del unità da diporto la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto prevede per tutte le garanzie in esso contenute il no tacito rinnovo.
Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



A chi è rivolto questo prodotto?

Clienti che vogliono tutelare la propria persona e la propria unità da diporto dai danni legati alla navigazione.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dall'intermediario con riferimento al prodotto è pari a €7,00.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa Assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Via Po, 20 -00198 Roma – Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia www.sara.it . L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, via del Quirinale, 21 – 00187 Roma , fax 06 42133206, PEC ivass@pec.ivass.it , info si sito www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito presente sul sito www.giustizia . Il (legge 9/8/2013, n.98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Arbitrato: le eventuali controversie sull'ammontare del danno possono essere demandate ad un collegio di tre Periti, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Authority Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

REGIME FISCALE - trattamento fiscale applicato al contratto
Al premio si applicano le imposte di assicurazione, nella misura stabilita dalla Legge. Sul premio della garanzia Responsabilità Civile Veicoli Marittimi è inoltre applicato un Contributo sostitutivo delle azioni di rivalsa del Servizio Sanitario Nazionale, nella misura stabilita dalla legge.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Contratto di assicurazione

Dimensione Mare

Condizioni di Assicurazione
Modello 205/AD edizione 3/2020

Contratto redatto secondo le Linee guida di Ania "Contratti semplici e chiari" del 06/02/2018

INDICE

1. GLOSSARIO	pag 3 di 29
2- NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	pag 6 di 29
3 – GARANZIA RCVM	pag 7 di 29
• Che cosa posso assicurare	
• Contro quali danni posso assicurarmi	
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro	
4 – GARANZIA DANNI	pag 9 di 29
• Che cosa posso assicurare	
• Contro quali danni posso assicurarmi	
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro	
5 – GARANZIA TUTELA LEGALE	pag 14 di 29
• Che cosa posso assicurare	
• Contro quali danni posso assicurarmi	
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro	
6 – GARANZIA ASSISTENZA	pag 16 di 29
• Che cosa posso assicurare	
• Contro quali danni posso assicurarmi	
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro	
7 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	pag 25 di 29
• GARANZIA DANNI	
• GARANZIA TUTELA LEGALE	
• GARANZIA ASSISTENZA	
8 – DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE	pag 28 di 29

GLOSSARIO

Nel testo di polizza si intendono per:

Abbandono: perdita totale dell'unità da diporto divenuta assolutamente inabile alla navigazione ai sensi dell'art. 162 del Codice della Navigazione.

Apparato motore: il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertitore, la linea d'asse od il piede poppiere, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo.

Apparecchiature di bordo: strumentazioni, apparecchi e relativi impianti utilizzati per la navigazione o per la sicurezza della stessa purché stabilmente installati sull'unità da diporto assicurato e non estraibili.

Armamento frazionato: attacco all'albero dello strallo di prua posizionato ad altezza inferiore al 95% della lunghezza dell'albero stesso, misurata dalla coperta.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

Atto vandalico: atto doloso fine a se stesso che causa il danneggiamento dell'unità da diporto assicurata, effettuato con qualunque mezzo che non sia un'altra unità da diporto.

Avaria: mancato funzionamento di parti meccaniche, elettromeccaniche, elettroniche o guasto allo scafo che impediscano la navigazione o che mettano in pericolo le persone o l'imbarcazione.

Audiodonovisivi: radio, lettori di nastri e/o dischi, amplificatori, altoparlanti, componenti audio in genere, televisori ed impianti video, radiotelefoni, navigatori satellitari (anche se facenti parte di impianti antifurto) e simili, purché le suddette apparecchiature siano stabilmente installate sull'unità da diporto e non estraibili, esclusi in ogni caso antenne, cavi e cablaggi.

Boma: asta su cui viene inserita la base della randa. E' collegato all'albero dell'Unità da diporto a vela ed aiuta a mantenere tesa la base della randa e a regolarne l'andamento.

Caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Centrale Operativa: le organizzazioni di Aci Global Servizi S.p.A e di MYSA srl, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che organizzano e/o erogano le prestazioni di Assistenza previste in polizza, su richiesta dell'Assicurato. Si rende noto che la Compagnia ha con detta struttura organizzativa rapporti di gruppo, rapporti di affari propri o di società del Gruppo. A tal riguardo Sara ha elaborato, attuato e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi per la gestione di eventuali conflitti di interesse e si impegna comunque ad agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.

Certificato di assicurazione: il documento rilasciato al Contraente contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio.

Contraente: la persona fisica o giuridica - anche diversa dall'Assicurato - che stipula il contratto di Assicurazione.

Comandante/Conducente: il soggetto abilitato al comando e/o alla conduzione dell'Unità da diporto al quale è affidata la navigazione della stessa nonché la/le persone che, indipendentemente dai rapporti contrattuali con l'Assicurato/Contraente prendono parte alle manovre dell'Unità da diporto.

Contrassegno: tagliando rilasciato al Contraente contestualmente al pagamento del premio che attesta la validità della copertura RCVM.

Crocette acquistierate: crocette dell'albero la cui angolazione, rispetto alla sezione maestra dello scafo, è uguale o maggiore di 21°. **Danno parziale:** il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale dell'unità da diporto al momento del sinistro.

Danno totale: la perdita totale dell'unità da diporto. E'equiparato alla perdita totale il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale dell'unità da diporto al momento del sinistro nonché l'Abbandono.

Denuncia: avviso del verificarsi di un sinistro da parte dell'Assicurato all'Assicuratore.

Doloso: il fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fiocco: vela triangolare fissata all'albero di prua.

Franchigia: l'importo contrattualmente pattuito espresso in cifra o in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato e del Contraente in caso di sinistro.

Furto: l'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene la sottrazione di cose mobili altrui al fine di trarne profitto per sé e per gli altri.

Genoa: vela di prua di dimensioni maggiori del fiocco.

Impianto elettrico: le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici.

Incendio: la combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta da SARA in caso di sinistro.

Innavigabilità: l'assenza delle condizioni e delle caratteristiche necessarie per navigare in condizioni di sicurezza così come anche disposto da norme di legge e da regolamenti.

Legge: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni private.

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Mareggiata: fenomeno che si verifica lungo le coste esposte a venti di burrasca che, spirando con continuità dal largo, danno origine a moto ondoso di intensità tale da far subire alle masse d'acqua una traslazione violenta e subitanea per cui si abbattono rovinosamente contro le rive.

Massimale: l'importo fino a concorrenza del quale l'Impresa presta l'assicurazione.

Motore amovibile: il motore idoneo ad essere applicato di volta in volta a scafi diversi.

Navigazione da diporto: la navigazione effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro (Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171 - Codice della nautica da diporto - art. 1). Sono equiparati, ai fini del presente contratto, alla Navigazione da diporto:

-l'**Uso commerciale** delle unità da diporto, ovvero la navigazione effettuata con unità da diporto che:

a) sia oggetto di contratti di locazione e di noleggio;

b) sia utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;

c) sia utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

c-bis) sia utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unità da diporto nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;

c-ter) sia utilizzata per l'attività di assistenza e di traino delle unità da diporto.

L'utilizzazione a fini commerciali delle unità da diporto è annotata nei registri di iscrizione, con l'indicazione delle attività svolte, dei proprietari delle unità e degli estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese della competente CCIAA. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione. (Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171 - Codice della nautica da diporto - art. 2);

- l'**Uso privato**, ovvero la navigazione effettuata con unità da diporto a scopi diversi dal diporto, dai quali esuli comunque il fine di lucro (DPR 24/11/1970 n. 973, art. 3 e Circolare Ministero dei Trasporti dell'8/09/1997 prot. 861/AG20), quali l'utilizzo da parte di persone o ditte nell'espletamento della propria attività professionale o lavorativa, il trasporto di merci o materiali in conto proprio, l'espletamento di servizi connessi al proprio funzionamento da parte di enti e amministrazioni.

Nodo: l'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora.

Optional: ogni dotazione, identificata in polizza, o nella fattura di acquisto, stabilmente installata a bordo dell'unità da diporto, fornita in origine dalla casa costruttrice dell'unità da diporto, escluso quanto indicato nella definizione di audiovisivi e di apparecchiature di bordo.

Ormeggio: serie di operazioni e manovre per fermare e/o fissare con ancore, catene e cime l'Unità da diporto in un porto impedendo che venti, moto ondoso e correnti possano spostarlo dalla posizione prescelta.

Perdita totale: come danno totale.

Pirateria: l'assalto e la depredazione a danno di una unità da diporto di qualsiasi nazionalità o del suo carico, ovvero l'esercizio di violenza sulle persone imbarcate come disciplinato dall'art. 1135 del Codice della Navigazione.

Polizza: i documenti che provano l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente a SARA.

Proprietario: l'intestatario al R. I. D. ovvero colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. Ad esso è equiparato il coniuge in comunione dei beni.

Quadrante: la quarta parte (angolo di 90 gradi) della rosa dei venti.

Randa: vela triangolare inserita all'albero col suo lato verticale prodiero e al boma con quello inferiore.

R. I. D.: registro imbarcazioni da diporto.

R.C.A.: la responsabilità civile derivante dalla navigazione o dalla giacenza in acqua delle Unità da diporto e di motori amovibili.

Rapina: la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene.

Regolamento: il regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa: il diritto della Società di recuperare - nei confronti rispettivamente del Contraente/Assicurato o di terzi responsabili - le somme che abbia dovuto pagare nei casi in cui la Società stessa avrebbe avuto il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione ovvero nei casi di responsabilità di terzi per il sinistro risarcito, ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile.

SARA: Sara Assicurazioni Spa.

Sartie volanti: sartie destinate a contrastare gli sforzi dell'albero ad armamento frazionato, tesate verso poppa. Sono considerate strutturali quando, in presenza di armamento frazionato, l'albero non è dotato di crocette acquartierate.

Scasso: rottura, effrazione, manomissione.

Scafo: l'unità assicurata esclusi accessori, dotazioni extra, apparato motore, battelli di servizio e motori fuoribordo.

Scoperto: l'importo percentuale dell'indennizzo, con un eventuale minimo in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Somma assicurata: l'importo nei limiti del quale l'Assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione.

Sinistro totale: perdita anche temporanea dell'unità da diporto.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società: Sara Assicurazioni Spa.

Spinnaker: vela di prua di grandi dimensioni non inferita, leggera e usata in andature dal traverso alla poppa.

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Tutela Legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163/4 - 173/4 e correlati.

Unico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Unità da diporto: la costruzione, di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione, destinata alla navigazione da diporto (Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171 - Codice della nautica da diporto - art. 3), identificata in polizza.

Valore commerciale: il valore (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) dell'unità da diporto e degli eventuali optional, se assicurati, corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione o di acquisto (o di costruzione), dello stato di conservazione, di usura, della cessata o meno produzione del modello, escluse attribuzioni di valore storico, artistico o d'epoca.

Valore intero: la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino alla concorrenza della somma assicurata, con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. nel caso detta somma risulti inferiore al valore commerciale dell'unità da diporto.

Vele standard: fiocco, genoa e randa per ciascun albero.

Vizio occulto: vizio latente non scopribile mediante l'ordinaria diligenza che compromette il regolare e buon funzionamento dell'Unità da diporto assicurata.

NG.1 DETERMINAZIONE DEL PREMIO - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla scheda di polizza (mod. 205/B) con riferimento all'unità da diporto, al proprietario di quest'ultima (nel caso dei contratti in leasing, al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati nella scheda di polizza stessa. I dati di cui sopra sono desunti dalla documentazione presentata dal Contraente all'atto della stipula, oppure - ove previsto - sono dichiarati dallo stesso.

Si avverte che per gli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, e per l'art. 1898 del Codice Civile la mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio, conferiscono all'Assicuratore, a seconda dei casi, il diritto di chiedere l'annullamento dell'Assicurazione oppure la riduzione dell'indennizzo o la rivalsa per le somme che abbia risarcito al danneggiato.

NG.2 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza (mod. 205/B) se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze. Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare anche il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore per l'assicurazione della R.C.A.

L'art. 1901 del Codice civile prevede che, se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'assicuratore al pagamento dei premi scaduti.

NG.3 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Il contratto non prevede tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla sua naturale scadenza. SARA tuttavia manterrà operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto le garanzie prestate con il precedente contratto fino all'effetto della nuova polizza.

Ad ogni scadenza annuale SARA comunica al Contraente le nuove condizioni di premio nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, e propone al Contraente il rinnovo del contratto per un ulteriore annualità sulla base di dette condizioni

Tali condizioni si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio.

NG.4 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto a SARA (art. 1913 C. C.). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. **In caso di mancata presentazione della denuncia o di omesso invio di documentazione o di atti giudiziari, SARA ha diritto di rifiutare o ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).**

L'Assicurato ha altresì l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dal Codice della Navigazione, ed in particolare alla denuncia di avvenimenti straordinari ivi prevista dall'art. 306, e di trasmettere a SARA, nel minor tempo possibile, ogni richiesta di risarcimento o altra documentazione a lui pervenuta in relazione all'evento dannoso in cui sia stato coinvolto.

La denuncia deve essere presentata all'Agenzia, **mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax con espressa esclusione di ogni forma di comunicazione telematica.** È opportuno, per accelerare i tempi di liquidazione ed evitare che SARA debba richiedere integrazioni della denuncia e della documentazione, che alla denuncia di sinistro siano allegati i documenti comprovanti il danno e che la stessa contenga l'indicazione dei seguenti elementi:

- data, luogo e ora del sinistro;
- garanzia interessata;
- numero di polizza;
- generalità del Contraente, comprensive di indirizzo e numero di telefono;
- modalità del sinistro e causa dell'evento nonché una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento;
- descrizione del danno;
- indicazione sulla reperibilità dell'autoveicolo danneggiato per la perizia dei danni;
- Autorità interessate o intervenute;
- generalità degli eventuali responsabili;
- generalità di eventuali testimoni.

L'Assicurato deve compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa di SARA contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 C.C.

In caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, all'avviso di sinistro devono essere allegati i documenti comprovanti il danno nonché copia della denuncia presentata all'Autorità italiana competente e da questa vistata, anche se, per i sinistri avvenuti all'estero, analoga denuncia è stata presentata alle Autorità locali.

Non dovranno essere effettuate riparazioni dell'unità da diporto, salvo quelle di prima urgenza (necessarie per portare l'unità da diporto danneggiata nella rimessa o nell'officina), negli 8 giorni lavorativi successivi alla denuncia del sinistro, salvo preventivo consenso di SARA. Trascorso il termine di 8 giorni, l'Assicurato ha facoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando a disposizione di SARA i residui e le tracce del sinistro.

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione (costituita da fatture, scontrini o certificati di garanzia), dei danni subiti e del loro ammontare.

NG.5 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei, per il Mar Nero e per le coste orientali dell'Atlantico tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

NG.6 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

NG.7 Ricorso alla mediazione

Ogni controversia nascente o comunque collegata al contratto Dimensione Mare potrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010 se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente:

1. Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane (www.camcom.gov.it);
2. ADR Center (www.adrcenter.com).
3. IFOAP (www.mediaconciliaonline.it).

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto. La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.

Sara potrà integrare l'elenco sopra riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet www.sara.it.

NG.8 Sanctions clause

L'Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporlo a responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali l'Assicuratore debba comunque attenersi.

NG.9 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

GARANZIA RCVM (RC)

Che cosa posso assicurare

RC.1 Oggetto dell'assicurazione

SARA tiene indenne l'assicurato, **nei limiti del massimale convenuto**, di quanto questi sia tenuto a pagare come civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della navigazione o giacenza in acqua delle unità da diporto e di motori amovibili per i quali è obbligatoria l'assicurazione.

Contro quali danni posso assicurarmi

RC. 2 Rischi assicurati

SARA assicura, in conformità alla Legge e **nei limiti del massimale convenuto**, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua delle unità da diporto e di motori amovibili descritti nella scheda di polizza (mod. 205/B) per i quali è obbligatoria l'assicurazione.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza dell'unità da diporto in acque private, salvo quanto previsto dal successivo articolo RC.9.

SARA inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni quando siano espressamente richiamate.

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

I massimali indicati nella scheda di polizza (mod. 205/B) sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive. SARA, inoltre, assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua dell'unità da diporto a cose ed animali di terzi.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose od animali che si trovano a bordo dell'unità da diporto od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

RC.3 Forme assicurative

Il contratto è stipulato nella forma assicurativa riportata nella scheda di polizza (mod. 205/B).

RC.4 Trasferimento della proprietà dell'unità da diporto e cessazione del rischio

Il trasferimento di proprietà dell'unità da diporto determina, a scelta irrevocabile dell'assicurato uno dei seguenti effetti:

A) cessione del contratto di assicurazione all'acquirente.

Il Contraente è tenuto a restituire il certificato di assicurazione e il contrassegno a SARA, che prende atto della cessione mediante appendice e rilascia nuovi documenti di assicurazione al cessionario. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

Non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

B) risoluzione del contratto.

La polizza sarà annullata dal giorno in cui è stato restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno. SARA restituirà al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento di annullamento del contratto e della riconsegna di tutti i documenti. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita, il rimborso del premio pagato e non usufruito verrà calcolato dal giorno della consegna in conto vendita, a condizione che da tale giorno siano stati restituiti il certificato di assicurazione e il contrassegno;

C)trasferimento delle garanzie su altra unità da diporto di proprietà dell'Assicurato.

Previa restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno, la polizza è resa valida per altra unità da diporto fermo il proprietario. SARA prenderà atto del trasferimento delle garanzie su altra unità da diporto, rilascerà un nuovo certificato di assicurazione e un nuovo contrassegno e procederà al conguaglio del premio.

La cessazione del rischio adeguatamente documentata conseguente a distruzione, demolizione, cessazione della navigazione per esportazione definitiva, furto dell'unità da diporto determina a scelta dell'Assicurato uno dei seguenti effetti:

A) risoluzione del contratto.

Il Contraente è tenuto a riconsegnare il certificato e il contrassegno a Sara che restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo al netto delle imposte e del Contributo Servizio Sanitario nazionale, per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione sopraindicata. Il Contraente è tenuto altresì a darne comunicazione a SARA fornendo, ove previsto, l'attestazione del R.I.D. certificante la restituzione del certificato o licenza di navigazione e del numero di iscrizione alla Capitaneria di porto.

B) trasferimento delle garanzie su altra unità da diporto di proprietà dell'Assicurato.

Il Contraente è tenuto a riconsegnare il certificato e il contrassegno a Sara che provvederà a rendere valida l'assicurazione per altra unità da diporto di proprietà dell'Assicurato. Sara preso atto del trasferimento delle garanzie su altra unità da diporto, rilascerà nuovi documenti di assicurazione e procederà all'eventuale conguaglio del premio.

RC.5 Sospensione

La sospensione del contratto non è consentita.

RC.6 Gestione delle vertenze

SARA assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

SARA non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

RC.7 Furto dell'unità da diporto

In caso di furto dell'unità da diporto l'assicurazione cessa i suoi effetti a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti.

RC.8 Condizioni aggiuntive

Operanti solo se indicate nella scheda di polizza (mod. 205/B).

B) Unità da diporto adibita a scuola guida - Garanzia terzi trasportati

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

G) Attività idrosciatoria - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano

SARA assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino.

RC.9 Esclusioni e Rivalsa

L'Assicurazione non è operante, in deroga al precedente art. RC.2:

- se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di partecipazione dell'unità da diporto a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche;
- nel caso di unità da diporto adibita a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di unità da diporto con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.1992 n. 566)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- nel caso di unità da diporto condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti;
- nel caso di unità da diporto posta in navigazione contro la volontà del proprietario (ovvero dell'usufruttuario, o dell'acquirente con patto di riservato dominio, o del locatario in caso di locazione finanziaria), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti;
- nel caso di navigazione per scopi diversi dal diporto o da uno degli usi equiparati ai sensi della definizione di "Navigazione da diporto"
- nel caso l'Unità da diporto sia adibita a noleggio occasionale per un numero di giorni superiore a 42, qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà prevista dal Decreto-legge "Liberalizzazioni" del 24 gennaio 2012 - n. 1 - convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 - n. 27.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, SARA eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

GARANZIA DANNI

Che cosa posso assicurare

D.1 Oggetto dell'assicurazione

Formano oggetto dell'Assicurazione:

- il corpo dell'Unità da diporto, costituito da scafo, apparato motore, impianto elettrico, alberi, manovre fisse e correnti, dotazioni standard di vele (un fiocco e/o ungenoa ed una randa per ciascun albero), mobilio fisso, provviste ordinarie, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e da regolamenti.

L'unità da diporto comprende anche le seguenti altre partite purché la loro esistenza risulti indicata in polizza alla data di decorrenza del rischio ed il loro valore ricompreso in quello dichiarato:

- le dotazioni dell'unità da diporto, costituite da attrezzature, strumenti ed equipaggiamenti per la navigazione non previsti da norme di legge e da regolamenti; apparecchi audio e audiovisivi stabilmente fissati all'unità da diporto;
- le vele extra dell'unità da diporto costituite da vele supplementari rispetto a quelle standard;
- i battelli e/o motori di servizio" dell'Unità da diporto.

L'unità da diporto non comprende:

- indumenti ed oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa;
- attrezzature da pesca e da immersione subacquea;
- documenti, denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti in materiale prezioso;
- oggetti d'arte e di antiquariato.

Contro quali danni posso assicurarmi

D.2 Rischi Assicurati

SARA, ad eccezione di quanto previsto all'art. D.5 si obbliga, nei confronti dell'Assicurato ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall'unità da diporto durante la navigazione o la giacenza in acqua secondo la formula prescelta richiamata in polizza:

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Formula Platinum

La garanzia copre la perdita totale e l'abbandono dell'unità da diporto in seguito a qualsiasi avvenimento.

La garanzia copre i danni parziali alle seguenti condizioni:

- a) i danni allo scafo e ad altre parti dell'unità, non menzionate alle successive lettere del presente articolo, sono risarcibili in conseguenza di qualsiasi avvenimento;
- b) i danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico sono risarcibili in quanto siano conseguenza diretta di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'unità causati da movimento ondoso per cattivo tempo;
- c) i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, furto, rapina e pirateria;
- d) i danni alle vele sono risarcibili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissati, oppure da incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto o collisione dell'unità da diporto.

Formula Gold

La garanzia copre i danni materiali e diretti (danno totale e danno parziale) subiti dall'unità da diporto assicurata in conseguenza di incendio, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore e scoppio del relativo serbatoio, azione del fulmine, furto, rapina e pirateria.

Sono compresi, indipendentemente dalla formula prescelta (Platinum/Gold), i danni materiali e diretti causati all'unità da diporto nell'esecuzione o in conseguenza di furto, rapina o pirateria, consumati o tentati. Sono compresi altresì i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature audiofonovisive, a condizione che siano saldamente fissate all'interno dell'unità da diporto, che la loro esistenza risulti indicata in polizza ed il loro valore ricompreso in quello dichiarato.

La garanzia furto non è operante qualora non siano stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui l'unità da diporto è dotata. Sono equiparati ai danni da furto quelli conseguenti al furto, compresi i danni prodotti ai beni assicurati nell'esecuzione o in conseguenza del furto dell'unità stessa; sono invece esclusi i danni da incendio provocati dall'autore del furto. Ferme le esclusioni di cui sopra, l'assicurazione si estende al caso di rapina; non rientrano in garanzia i danni conseguenti a reati aventi configurazione giuridica diversa dal furto o dalla rapina.

Formula Silver

La garanzia copre i danni materiali e diretti (danno totale e danno parziale) subiti dall'unità da diporto assicurata in conseguenza di incendio, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore e scoppio del relativo serbatoio e azione del fulmine.

Inoltre, sono comprese nell'assicurazione, qualunque sia la forma di garanzia convenuta, le spese e il compenso di assistenza o di salvataggio, nonché le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti. (articolo 1914 codice civile).

D.3 Garanzie aggiuntive – operanti anche se non richiamate sulla scheda di polizza (mod. 205/B)

Rinuncia all'azione di rivalsa per danni da incendio

SARA rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti del cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l'unità da diporto per danni allo stesso imputabili - salvo il caso di dolo - dovuti ad incendio durante la giacenza e durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'unità da diporto nel detto cantiere o rimessaggio; l'azione di rivalsa non verrà altresì esercitata nel caso di dolo dei dipendenti di questi ultimi.

Acque non protette

A parziale deroga dell'art. D.5, la garanzia è operante anche quando l'unità da diporto e/o il battello di servizio vengono lasciati fuori da un porto, senza persone a bordo, in acque marine esposte ai venti ed al movimento ondoso per oltre un quadrante, limitatamente alla giacenza temporanea stabilita dalle ore 7,00 alle ore 24,00. Restano ferme le esclusioni di cui all'art. D.5 Esclusioni.

D.4 Garanzie aggiuntive - Operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di polizza (mod. 205/B)

D-1) Regate Veliche

A parziale deroga dell'art. D.5, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione alla partecipazione dell'unità da diporto alle regate veliche, compresi relativi allenamenti e prove.

L'assicurazione è operante per le garanzie previste dalla formula prescelta tra quelle di cui all'art. D.2 (Platinum, Gold o Silver). Tuttavia, qualora l'assicurato abbia prescelto la formula Platinum, i danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno risarciti solo in quanto siano conseguenza diretta di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, incaglio, urto e collisione dell'unità da diporto.

Sono escluse da questa estensione di garanzia le unità da diporto a vela:

- con armamento frazionato e crocette non acquisite unitamente a sartie volanti strutturali;

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

- con alberi in carbonio;
- multiscafi;
- prototipi.

La presente Condizione Aggiuntiva non vale durante la normale navigazione.

Le indennità dovute da SARA sono soggette all'applicazione delle franchigie e scoperti di cui all'art. D.6.

D-2) Regate Veliche

A parziale deroga dell'art. D.5, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione alla partecipazione dell'unità da diporto alle regate veliche, compresi relativi allenamenti e prove.

L'assicurazione è operante a condizione che l'assicurato abbia prescelto, tra le formule di cui all'art. D.2, la formula Platinum, ed è operante per le garanzie previste dalla medesima formula Platinum.

I danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, sono compresi in garanzia qualunque sia l'avvenimento che li ha causati. Restano comunque esclusi i danni agli spinnaker e quelli conseguenti a deformazione o piegatura delle vele.

Sono escluse da questa estensione di garanzia le unità da diporto a vela:

- con armamento frazionato e crocette non acquistate unitamente a sartie volanti strutturali;
- con alberi in carbonio;
- multiscafi;
- prototipi.

La presente Condizione Aggiuntiva non vale durante la normale navigazione.

Le indennità dovute da SARA sono soggette all'applicazione delle franchigie e scoperti di cui all'art. D.6.

Q) Deroga alla regola proporzionale per danni parziali

In deroga all'art. D.11, all'indennità per danni parziali non verrà applicata la regola proporzionale, prevista dall'art. 1907 del C.C., nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità da diporto al momento del sinistro fino al limite del 20%.

L'applicazione della regola proporzionale sarà effettuata in relazione agli importi eccedenti il predetto limite.

R) Locazione o noleggio o altri contratti di utilizzo dell'unità da diporto

A parziale deroga dell'art. D.5, si conviene di estendere la validità della garanzia all'unità da diporto durante il periodo in cui essa è utilizzata in base a contratto di locazione o noleggio ovvero in base ad altro contratto a titolo oneroso, con o senza equipaggio, compreso il noleggio occasionale per un numero massimo di 42 giorni, qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà prevista dal Decreto-legge "Liberalizzazioni" del 24 gennaio 2012 - n. 1 - convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 - n. 27.

In caso di sinistro la franchigia prevista a carico dell'Assicurato si intende raddoppiata.

S) Scuola di vela o di guida

In deroga all'art. D.5, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione all'unità da diporto durante il periodo in cui essa è adibita a scuola di vela o di guida purché sia presente a bordo un istruttore abilitato a termini di legge.

U) Trasferimenti terrestri

A parziale deroga dell'art. NG.5, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante i trasferimenti a terra (incluse le soste o le giacenze nonché le operazioni di carico e scarico) dell'unità da diporto effettuati per ferrovia od a mezzo di idoneo autoveicolo o di idoneo carrello nell'ambito dei Paesi Europei.

Tali trasferimenti devono essere effettuati nel rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore.

V) Eventi sociopolitici e atti vandalici

A parziale deroga dell'art. D.5, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione ai danni derivanti da atti di vandalismo o di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro.

Questa estensione è valida nei limiti geografici di cui all'art. NG.5 con l'esclusione dei territori e delle acque territoriali dei Paesi extraeuropei e dell'Albania.

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere da questa estensione di copertura in qualsiasi momento mediante preavviso di sette giorni da darsi con lettera raccomandata: il recesso diventa operante allo scadere del settimo giorno a partire dalla mezzanotte del giorno in cui una delle Parti ha comunicato tale recesso.

X) Alluvione ed inondazione

A parziale deroga dell'art. D.5, la garanzia è operante anche per i danni derivanti da alluvione e inondazione, trombe d'aria e marine, uragani, mareggiate, valanghe e slavine, frane e smottamenti di terreno, eruzioni vulcaniche.

Y) Bagagli ed oggetti personali

A parziale deroga dell'art. D.2, la garanzia viene estesa ai danni materiali e diretti agli indumenti, oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa, attrezzature da pesca, sportive e da immersione subacquea, biciclette, ciclomotori.

I corredi foto-cine-ottici (obiettivi, filtri, batterie, lampeggiatori, ecc.) sono considerati quale unico oggetto.

Restano comunque esclusi documenti, denaro, titoli di credito, gioielli, oggetti d'arte e di antiquariato.

L'assicurazione è operante purché gli oggetti assicurati siano di proprietà del Contraente, dell'Assicurato e dei loro familiari e si trovino sull'unità da diporto descritta in polizza. I danni agli oggetti assicurati sono risarcibili in quanto siano direttamente conseguenti ai seguenti avvenimenti che colpiscono l'unità da diporto assicurata: incendio, esplosione, scoppio, azione del fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto, collisione, affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto, ferme restando le prescrizioni, le delimitazioni e le esclusioni previste dalle Condizioni che regolano l'assicurazione dei danni dell'unità da diporto. Le indennità sono pagate in base al valore commerciale degli oggetti perduti o danneggiati previa deduzione, in deroga all'art. D.6, dello scoperto del 20% dell'importo indennizzabile e con il limite di € 256 per singolo oggetto e comunque per un importo complessivo non superiore al 3% della somma assicurata dell'unità da diporto.

W) Altri danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico

A parziale deroga dell'art. D.5, qualora sia dichiarato dal Contraente che l'apparato motore è provvisto di efficiente congegno di rilevazione e/o di protezione in caso di surriscaldamento, l'assicurazione viene estesa a coprire i danni parziali all'apparato motore ed all'impianto elettrico causati da cattivo tempo ovvero da surriscaldamento dell'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare. La presente estensione comprende altresì i danni parziali all'apparato motore ed all'impianto elettrico conseguenti a vizio occulto, ferma l'esclusione delle parti affette da vizio. La garanzia è prestata con lo scoperto del 30%, da dedursi prima dell'applicazione della franchigia.

Z) Perdita totale e abbandono

La garanzia di cui alla formula Gold, limitatamente al danno totale, si intende estesa anche alla perdita e abbandono dell'unità da diporto in seguito a qualsiasi avvenimento.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

D.5 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici, trombe d'aria e marine, uragani, alluvioni, inondazioni, mareggiate, valanghe e slavine, frane e smottamenti di terreno;
- b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di legge o di qualunque persona alla quale è stata affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo, dei familiari o delle persone con loro conviventi, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del capitano, del conducente, dell'equipaggio o dei trasportati;
- d) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- e) derivanti da semplici bruciature o da corto-circuiti e da altri fenomeni elettrici, non seguiti da incendio;
- f) verificatisi mentre l'unità da diporto è guidata da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- g) derivanti da insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'unità da diporto stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra;
- h) causati da vizi occulti o deficienze di manutenzione, da usura o da innavigabilità dell'unità da diporto;
- i) da furto, quando gli oggetti assicurati non siano stabilmente fissati all'unità da diporto, non siano protetti da adeguato congegno antifurto ovvero non siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra) ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno di sicurezza. Il suddetto disposto non vale per il battello di servizio e per i mezzi di salvataggio quando l'unità da diporto si trova con persone a bordo;
- j) al battello di servizio non munito di segno permanente che contraddistingua la sua pertinenza all'unità principale assicurata;
- k) all'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare;
- l) subiti a causa di rimorchio attivo o passivo di soccorso, salvo i casi di comprovata urgenza o necessità;
- m) causati da carico di persone o di cose eccedente quello per cui l'unità da diporto è abilitata;
- n) subiti in occasione di navigazione per scopi diversi dal diporto o da uno degli usi equiparati ai sensi della definizione di "Navigazione da diporto";
- o) subiti in occasione dell'uso per contrabbando, commercio proibito o clandestino o, comunque, per commettere un reato;
- p) determinati da abuso di alcolici o di psicofarmaci o da uso di sostanze stupefacenti delle persone di cui al punto c);
- q) avvenuti durante navigazione per scopi diversi dal diporto o da uno degli usi equiparati ai sensi della definizione di "Navigazione da diporto";
- r) nel caso l'Unità da diporto sia adibita a noleggio occasionale per un numero di giorni superiore a 42, qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà prevista dal Decreto-legge "Liberalizzazioni" del 24 gennaio 2012 - n. 1 - convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 - n. 27.

D.6 Limitazioni: franchigia e scoperto

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

All'indennizzo dovuto da SARA, ad eccezione della perdita totale e dell'abbandono, vengono applicati i seguenti livelli di franchigia:

- € 500 per gommoni con chiglia in vetroresina o comunque rigida con valore assicurato fino a € 20.000;
- € 500 per gommoni con chiglia normale con valore assicurato fino a € 10.000;
- € 500 per barche a vela e a motore con valore assicurato fino a € 35.000;
- € 750 per barche a vela, con e senza motore, con valore assicurato da € 35.001 fino a € 50.000;
- 0,75% della somma assicurata, con il limite massimo di € 1000, per unità da diporto a motore con valore assicurato da € 35.001 a € 207.000 e a vela con valore assicurato da € 50.001 a € 207.000;
- 1,25% della somma assicurata, con il limite massimo di € 1.500, per unità da diporto a motore e a vela con valore assicurato da € 207.001 a € 300.000.

Si applica inoltre lo scoperto del 20% sull'importo indennizzabile, da dedursi prima dell'applicazione della franchigia, nei seguenti casi:

- perdita totale o abbandono dell'unità da diporto costruita in ferrocemento;
- sottrazione totale di unità da diporto non iscritta nei registri di legge in conseguenza di furto, rapina e pirateria;
- perdita totale, abbandono o danni parziali conseguenti ad incendio di unità da diporto sprovvista di efficiente impianto fisso di estinzione comandato a distanza oppure automatico e munita di motore/i entro bordo o entrofuoribordo alimentati a benzina o diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua;
- danni parziali derivanti dall'eventuale estensione di cui alla Condizione Aggiuntiva Q) Regate Veliche;
- perdita totale o danni parziali ai battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio e motori fuoribordo, ma in questo caso lo scoperto del 20% verrà applicato in sostituzione della franchigia e con il massimo di € 1.000.

Qualora l'unità da diporto sia adibita a locazione/noleggio con o senza equipaggio o noleggio occasionale, in caso di sinistro la franchigia prevista a carico dell'Assicurato si intende raddoppiata.

D.7 Somma assicurata

La somma assicurata è pari al valore dell'unità da diporto dichiarato dal Contraente e indicato in polizza e deve corrispondere al valore commerciale dell'unità. Tale somma, che non costituisce stima, decurtata dell'eventuale franchigia o scoperto di cui all'art. D.6, costituisce anche l'importo massimo d'indennizzo per evento e per annualità assicurativa.

Le garanzie sono prestate a valore intero.

D.8 Rinuncia alla rivalsa contro il comandante o contro il conducente

Sarà rinuncia alla rivalsa contro il Comandante o il conducente dell'unità da diporto.

D.9 Spese e compenso di assistenza e salvataggio - Spese per la rimozione del relitto

Le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto, imposta dalle Autorità competenti, sono indennizzabili entro un massimale pari alla somma assicurata, in eccedenza al limite di indennizzo per la perdita totale o abbandono o per i danni parziali. SARA non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'unità da diporto da parte di salvatori o recuperatori.

D.10 Ritrovamento e recupero dell'unità da diporto rubata

L'Assicurato e il Contraente che vengano a conoscenza del ritrovamento dell'unità da diporto rubata, hanno l'obbligo di darne immediato avviso a SARA e di collaborare con la stessa per il recupero. In tal caso SARA procederà al recupero dell'unità da diporto rubata ed il costo delle relative operazioni rimarrà a suo carico, salvo quanto appresso indicato.

Nel caso in cui il costo delle operazioni di recupero dell'unità da diporto rubata sommato all'indennizzo dovuto per i danni conseguenti al furto superi il valore commerciale dell'unità da diporto stesso, SARA non sarà tenuta a procedere al recupero e risponderà esclusivamente dei danni conseguenti al furto.

Qualora l'Assicurato proceda direttamente al recupero dell'unità da diporto, SARA risponderà del costo delle relative operazioni. In tal caso però il complesso degli indennizzi non potrà superare un importo pari al valore dichiarato decurtato delle franchigie e degli scoperti di cui all'art. D.6.

Ove il recupero avvenga dopo il pagamento dell'indennizzo, il ricavato della vendita viene acquisito da SARA ovvero ripartito con l'Assicurato, secondo i rispettivi interessi, in caso di indennizzo parziale.

L'Assicurato ha facoltà di rientrare in possesso dell'unità da diporto recuperato previa restituzione dell'indennizzo, fermo l'obbligo di SARA di rispondere dei danni indennizzabili conseguenti al furto.

D.11 Determinazione dei danni indennizzabili

Salvo quanto previsto all'art. D.9, in caso di danno totale SARA determinerà l'ammontare del danno in base al valore commerciale dell'unità da diporto al momento del sinistro, al netto del valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi.

In caso di danno parziale, SARA determinerà l'ammontare del danno in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino dell'unità da diporto al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate.

L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate all'autoveicolo in occasione della riparazione.

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F. 00408780583 REA Roma n. 117033 P. IVA 00885091009
Iscritta al n. 1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 001

Se al momento del sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà risarcito in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza, ai sensi dell'art. 1907. C.C.

D.12 Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale - Riduzione automatica della somma assicurata in caso di sinistro parziale

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'unità, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue. Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

Tuttavia, se la cessazione del rischio avviene a seguito di sinistro indennizzato in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza, il Contraente ha facoltà di utilizzare per altra unità la parte di premio non usufruita.

Qualora il sinistro sia parziale, le somme assicurate si intendono ridotte, come previsto dall'art. D.7.

D.13 Vincolo a favore di terzi

Qualora la polizza risulti vincolata a favore di terzi SARA si impegna, fino alla scadenza del vincolo, a non apportare modifiche al contratto, a non corrispondere indennizzi e a non avvalersi della facoltà di recesso in caso di sinistro senza averne dato comunicazione al beneficiario del vincolo, con preavviso di 15 giorni.

GARANZIA TUTELA LEGALE (TL)

Che cosa posso assicurare

TL.1 Spese legali e peritali assicurate

La Società assume a proprio carico, **nei limiti del massimale convenuto** e delle condizioni previste in polizza, l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali conseguenti ad un fatto illecito verificatosi nell'ambito della vita privata, escluse le attività di lavoro autonomo, professionale e d'impresa. Esse sono:

- le spese per l'intervento di un legale sia in sede civile che penale;
- le spese peritali;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- il Contributo Unificato (previsto dal D.L. 11 marzo 2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese arbitrali;
- le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.

E'garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio.

TL.2 Assicurati

Le garanzie previste all'Art. TL 1 – Spese legali e peritali assicurate - delle Condizioni Generali di Assicurazione, che il Contraente dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi all'unità da diporto indicata in polizza.

In caso di sostituzione dell'unità da diporto indicata in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite alla nuova unità da diporto. **Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati della nuova unità da diporto anche per l'eventuale adeguamento del premio.**

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate **unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.**

TL.3 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

La Società non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

Contro quali danni posso assicurarmi

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

TL.4 Prestazioni garantite

Le garanzie valgono per:

- sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connesse ad incidente navale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- l'assistenza nei procedimenti di dissequestro dell'unità da diporto assicurata, **sequestrata in seguito ad incidente navale**;
- proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate **in seguito ad incidente navale e connesse allo stesso**;
- proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie **purché comminate in conseguenza di un incidente navale**.

Sarà provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso.

L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale **entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso**.

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'articolo TL.5 Esclusioni lettera a) e limitatamente alla materia amministrativa.

Come e con quali condizioni mi assicuro

TL.5 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida dell'unità da diporto oppure se l'unità da diporto è usata per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla licenza di navigazione, o non è coperta da regolare assicurazione obbligatoria RCVM;
- i) nei casi di violazione dell'Art. 1120 del Codice della Navigazione (guida sotto l'influenza dell'alcool e stupefacenti);
- j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove.

TL.6 Estensione territoriale

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono **in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori**.

In tutte le altre ipotesi, la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

TL.7 Coesistenza con l'assicurazione di Responsabilità Civile

Qualora coesista un'assicurazione di Responsabilità Civile, **la garanzia prevista dalla polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917, 3° comma, C.C.** Se l'assicurazione di R.C. non opera per cause imputabili al Contraente e all'Assicurato, tali spese restano a carico di questi ultimi.

TL.8 Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare a Sara l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

TL.9 Insorgenza del caso assicurativo

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento**;
- per tutte le restanti ipotesi, **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto**.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione**.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durate il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'art. TL.3 della Sezione COSA FARE IN CASO DI SINISTRO, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La **garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

TL.10 Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato da Sara.

TL.11 Rinvio

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Garanzia	Scoperto in percentuale	Minimo scoperto o franchigia	Limite di indennizzo
Tutela Legale	Non previsto	Non previsto	Nei limiti del capitale assicurato

GARANZIA ASSISTENZA (AS)

PREMESSA

SARA per l'erogazione delle Prestazioni di Assistenza oggetto della presente garanzia si avvale di Strutture Organizzativa esterna, quali: Centrale Operativa Acì Global Servizi S.p.A. e Centrale operativa di MYSA srl.

SARA per la gestione dei Sinistri relativi alla garanzia Assistenza si avvale di ACI GLOBAL SERVIZI SpA con sede sociale in Roma – via Stanislao Cannizzaro n. 83/a – e sede secondaria in Milano – via Montalbino 3/5.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alle Strutture Organizzative indicate che provvederanno all'erogazione delle Prestazioni di Assistenza.

Che cosa posso assicurare

AS.1 Oggetto dell'assicurazione

Sara provvede, per il tramite della Centrale Operativa Acì Global Servizi S.p.A. - con sede in via Montalbino 3/5, 20126 Milano - ad erogare le prestazioni di ASSISTENZA previste nella presente sezione delle condizioni contrattuali, consistenti in aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che, a bordo di unità da diporto di lunghezza non superiore a 24 metri, si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

Laddove espressamente indicato le prestazioni di ASSISTENZA vengono erogate anche dalla – con sede in viale Caduti per la Resistenza, 183, 00128 Roma.

Tutte le informazioni fornite, di qualsiasi natura esse siano, costituiscono suggerimenti, consigli ed indicazioni senza assunzione di addebiti o di responsabilità da parte di Sara.

Per i servizi di assistenza che prevedono l'intervento di organizzazioni terze convenzionate che entreranno in contatto diretto con l'Assicurato, Sara declina ogni responsabilità in merito alla fornitura ed esecuzione dei suddetti servizi o ad eventuali inadempimenti di soggetti fornitori.

Sara non sarà in alcun modo responsabile per la non corretta, mancata o limitata ricezione dei contenuti dei propri servizi dovuta a cause che sono al di fuori del suo controllo, e quindi ad essa non ascrivibili, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il malfunzionamento del sistema di comunicazione usato dall'Assicurato per il collegamento con la centrale operativa.

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Sara non garantisce l'operatività dei propri servizi al verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, sommosse, tumulti, atti di terrorismo o di sabotaggio, occupazioni, serrate, colpi di stato, guerre, invasioni, ostilità, calamità naturali (trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, mareggiate e maremoti).

Contro quali danni posso assicurarmi

AS.2 Rischi assicurati

AS.2.1 Recupero unità danneggiata (prestazione erogata tramite la centrale operativa MYSa)

Nei casi in cui l'unità da diporto assicurata durante la navigazione, o comunque distaccata dalla banchina, per cause tecniche, incidenti, avaria, incaglio o mancanza di carburante, non sia nelle condizioni di continuare la navigazione con i propri mezzi e raggiungere l'ormeggio in porto, la Centrale operativa provvederà ad inviare personale qualificato per risolvere l'inconveniente segnalato e, se necessario, a trasportare l'unità in difficoltà fino all'ormeggio in porto.

L'Assicurato in difficoltà può contattare 24 ore su 24 per tutto l'anno la centrale operativa che fornirà assistenza immediata.

L'Assicurato dovrà comunicare la sua posizione e la causa della panne.

Nel caso di avaria alla propulsione il personale del mezzo di soccorso, dopo aver verificato che l'avarìa non sia eliminabile con i mezzi disponibili a bordo, provvederà a rimorchiare l'unità fino al porto più vicino.

Nel caso di incaglio l'unità verrà disincagliata solo se l'operazione risulta fattibile con il solo impiego del mezzo di soccorso inviato e non si siano verificati danneggiamenti allo scafo. In caso contrario verrà avviata, se richiesto, la procedura di recupero che prevede l'impiego di altri mezzi ed altri procedimenti, come più avanti descritto.

Nei casi di esaurimento batterie o carburante il personale del mezzo di soccorso provvederà a rifornire quanto serve.

Nei casi di unità danneggiata (per urto, incendio o allagamento) e/o in condizioni di non galleggiamento (affondata, semiaffondata, seriamente incagliata ecc.) e/o in condizioni meteo marine particolarmente avverse, verranno avviate, su richiesta dell'Assicurato, le operazioni di recupero che prevedono l'impiego delle organizzazioni specializzate convenzionate.

Il servizio di Assistenza e Traino unità da diporto in "panne", ma con lo scafo integro e perfettamente in galleggiamento, viene svolto entro le 20 miglia dalle coste italiane. Il recupero di unità da diporto danneggiate (per urto, incendio o allagamento) e/o in condizioni di non galleggiamento (affondata, semiaffondata, seriamente incagliata) e/o in condizioni meteo marine particolarmente avverse, che richiede l'impiego di mezzi appositamente specializzati, viene effettuato a qualunque distanza dalla costa, sempre nell'ambito dei mari italiani, compatibilmente con la disponibilità dei mezzi nella zona dell'unità danneggiata.

Gli interventi di assistenza alle imbarcazioni in panne sono rivolti unicamente alle imbarcazioni e prescindono, quindi, dalle attività di soccorso, di totale e completa responsabilità e competenza della Guardia Costiera, che dovrà essere immediatamente attivata direttamente dall'Assicurato in difficoltà ogni qualvolta la situazione in atto possa generare pericoli per le vite umane. In questi casi la Centrale operativa fornirà tutto il supporto necessario per allertare nel minor tempo possibile la Guardia Costiera.

Gli interventi di assistenza avverranno sempre previa autorizzazione e sotto il controllo operativo e la responsabilità del Comando locale della Guardia Costiera, competente per dislocazione geografica, che deciderà sulle modalità dell'intervento e, in caso di concomitanza di esigenze, sulla priorità da seguire.

I costi degli interventi di recupero, computati sulla base delle tariffe agevolate (valide per recuperi fino a 20 miglia dalla costa di unità di lunghezza non superiore ai 24 metri) che MYSa srl riserva ai clienti Sara con garanzia Assistenza per Unità da Diporto, sono a carico dell'Assicurato. Gli interventi di recupero di unità danneggiata (per urto, incendio o allagamento) e/o in condizioni di non galleggiamento (affondata, semiaffondata, seriamente incagliata) e/o in condizioni meteo marine particolarmente avverse, che richiedono l'impiego di rimorchiatori appositamente specializzati, verranno quotati caso per caso, sulla base delle tariffe di utilizzo del rimorchiatore più i costi dell'eventuale impiego di mezzi e personale di supporto (palloni, gommoni, pontoni, sommozzatori, ecc.). Qualora tuttavia con il presente contratto sia stata pattuita la garanzia Danni e l'Assicurato abbia diritto in tutto o in parte, in forza di tale garanzia, all'indennizzo dei costi degli interventi di recupero, Sara provvederà a rimborsare, nei limiti di quanto dovuto ai sensi di polizza, i relativi importi direttamente a MYSa in nome e per conto dell'Assicurato.

AS.2.2 Anticipo contante per spese di prima necessità

Qualora l'Assicurato, a seguito di avaria o furto dell'unità da diporto, debba sostenere delle spese di prima necessità, la Centrale Operativa provvederà ad assisterlo affinché riesca a trasferire sul posto, tramite istituti bancari locali, somme di denaro fino ad un importo massimo di € 2.000,00 dalla propria banca. In alternativa la Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di designare una persona che in Italia metta a disposizione della Centrale stessa l'importo richiesto fino ad un importo massimo di € 2.000,00 impegnandosi contestualmente a pagare sul posto o a far pervenire l'importo suddetto all'Assicurato.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato idonea documentazione per poter fornire la prestazione (ad es. denuncia di furto, certificazione dell'avarìa, etc.).

AS.2.3 Ricerca ed invio di skipper o equipaggio sostitutivo (prestazione erogata tramite la centrale operativa MYSa)

Se l'Assicurato avesse necessità di sostituire lo skipper o componenti dell'equipaggio, la Centrale Operativa provvederà a reperire il personale richiesto e ad inviarlo nella destinazione indicata dall'Assicurato.

I costi relativi al trasferimento ed agli emolumenti del personale saranno a carico dell'Assicurato.

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Entro un massimo di 72 ore dalla richiesta la Centrale Operativa provvederà a far pervenire all'Assicurato una proposta di personale, idoneo a soddisfare le esigenze dell'Assicurato, corredata da Curriculum e, se disponibile, fotografia. Ove la proposta sia accettata dall'Assicurato, la Centrale Operativa provvederà a mettere in contatto diretto L'Assicurato con il personale designato.

AS.2.4 Ricerca ed invio di parti di ricambio (prestazione erogata tramite la centrale operativa MYSA)

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito ad avaria che comprometta l'impiego dell'unità in sicurezza, necessiti di parti di ricambio non reperibili sul luogo, la Centrale Operativa provvederà a reperirli e ad inviarli, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere, e dei pezzi di ricambio nautici in particolare.

Il costo dei pezzi di ricambio, le eventuali spese doganali, e le spese di spedizione saranno a carico dell'Assicurato. In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio verrà messo a disposizione dell'Assicurato presso l'aeroporto internazionale più vicino al luogo dell'avaria. Sono esclusi gli alberi superiori a 10 metri di lunghezza ed i motori superiori a 15 anni di età, per i quali non può essere garantita la reperibilità dei pezzi.

L'Assicurato che si trovi nella necessità di richiedere l'invio urgente di parti di ricambio per l'eliminazione della avaria in corso dovrà fornire con esattezza le caratteristiche del componente richiesto, la marca ed il modello. La ricerca e il reperimento potranno essere assicurati solo se la Centrale disporrà di dati di targa completi.

AS.2.5 Anticipo contante per acquisto pezzi di ricambio

La Centrale Operativa provvederà ad acquistare i pezzi di ricambio fino ad un massimo di € 3.000,00 per conto dell'Assicurato ed a richiedere all'Assicurato di designare una persona che in Italia metta a disposizione della Centrale Operativa l'importo richiesto. Contestualmente la Centrale stessa si impegnerà a pagare al Fornitore dei Ricambi il costo degli stessi, fino ad un importo massimo di € 3.000,00.

La Centrale Operativa non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti alla momentanea irreperibilità dei pezzi richiesti presso i concessionari italiani. La presente prestazione non viene erogata per i pezzi di ricambio di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione o che richiedono l'impiego di mezzi di trasporto eccezionali.

La presente prestazione viene fornita fino ad un massimo di due volte per anno associativo.

Per richiedere la prestazione l'assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa i dati tecnici relativi a: fabbrica e tipo di unità da diporto, numero di identificazione completo del pezzo di ricambio da sostituire, anno di fabbricazione.

AS.2.6 Consulenza sanitaria

Qualora l'Assicurato abbia bisogno di parlare con un medico, potrà telefonare alla Centrale Operativa e consultare la guardia medica:

1. in relazione alle varie prestazioni previste dal servizio, che saranno organizzate su indicazione del medico stesso, secondo le condizioni descritte negli articoli seguenti;

2. per ottenere consigli su quali siano i fattori di rischio nella condotta dell'unità da diporto e su come possano essere efficacemente affrontati, con specifico riferimento a:

- vista, nelle diverse condizioni di visibilità e di luce;
- udito e rumorosità;
- riflessi e fattori incidenti sui tempi di risposta; corretta posizione ed ergonomia del posto di guida; alimentazione in viaggio;
- sonnolenza e riduzione dell'attenzione;

Su tali argomenti la guardia medica potrà avvalersi del parere di medici specialisti.

3. in caso di ingestione o assorbimento di sostanze ritenute tossiche; in tale evenienza la guardia medica della Centrale Operativa attiverà un contatto diretto con un centro specializzato antiveleni. Inoltre, se necessario, verranno organizzate le prestazioni di seguito indicate:

- "Invio medico" valido solo in Italia
- "Ambulanza a disposizione".

AS.2.7 Invio medico

Qualora l'Assicurato, a seguito di malattia improvvisa o infortunio avvenuti in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio), abbia necessità di assistenza medica, potrà telefonare alla Centrale Operativa e parlare con il medico di guardia che, in base alle informazioni fornite, deciderà l'invio di un medico generico presso il luogo indicato dall'Assicurato. La Centrale Operativa potrà organizzare e tenere a proprio carico, in alternativa e in accordo con l'Assicurato, il suo trasferimento in una struttura medica mediante autovettura o autoambulanza.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di cinque volte nel corso dell'anno associativo.

AS.2.8 Ambulanza a disposizione

Qualora, a seguito di malattia improvvisa o infortunio avvenuti in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio), l'Assicurato debba:

- essere trasportato dal luogo dell'infortunio o della malattia improvvisa al più vicino e idoneo centro ospedaliero per ricovero;
- essere trasportato da un ospedale in cui è ricoverato presso un altro centro ospedaliero per ricovero;

la Centrale Operativa invierà direttamente l'autoambulanza tenendo a proprio carico il relativo costo. In qualsiasi caso il percorso massimo a carico di Sara non potrà superare i 150 km (percorso di sola andata).

Per usufruire di tale prestazione, il ricovero dovrà essere certificato da un medico curante o giudicato necessario dal medico di guardia della Centrale Operativa nel corso del contatto telefonico con l'Assicurato.

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di cinque volte nel corso dell'anno associativo.

AS.2.9 Invio medicinali urgenti

Qualora - nelle ore notturne, nelle ore pomeridiane dei prefestivi o nei giorni festivi - l'Assicurato in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) necessiti di:

medicinali di tipo "salvavita", cioè insostituibili per cure continuative di patologie specifiche e regolarmente registrati e commercializzati in Italia;

presidi sanitari (bombola di ossigeno, aerosol) limitatamente al territorio italiano;

potrà telefonare alla Centrale Operativa e comunicare il nome del medicinale, il motivo della somministrazione ed il possesso di prescrizione medica. Qualora il medicinale sia soggetto all'obbligo della ricetta, la mancanza della prescrizione medica impedirà l'erogazione della prestazione. La Centrale Operativa provvederà a recapitare presso il luogo indicato dall'Assicurato stesso il medicinale o l'attrezzatura richiesta. L'Assicurato dovrà rimborsare direttamente all'incaricato della Centrale Operativa il prezzo del medicinale o dell'attrezzatura recapitati. Resterà a carico di Sara il costo del servizio di reperimento e di recapito, incluso il ritiro preliminare della prescrizione medica necessaria. I tempi di consegna, che saranno comunicati all'Assicurato dalla Centrale Operativa, potranno variare in funzione della distanza della farmacia di turno rispetto all'indirizzo dell'Assicurato.

AS.2.10 Rientro sanitario

Qualora, a seguito di infortunio o malattia improvvisa avvenuti in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio), l'Assicurato necessiti di trasferimento dal centro ospedaliero in cui si trova alla propria residenza o al proprio domicilio oppure ad un centro ospedaliero della sua regione meglio attrezzato per la particolare patologia (inclusi i casi di parto), potrà telefonare alla Centrale Operativa e comunicare il proprio recapito, nonché il nome e il recapito telefonico del suo medico curante. La Centrale Operativa, sulla base di valutazioni cliniche e previo accordo tra il proprio medico ed il medico curante dell'Assicurato, organizzerà e terrà a proprio carico il trasferimento del medesimo dal luogo in cui egli si trova fino al luogo di residenza o domicilio o ad un ospedale della sua regione, utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo per le condizioni di salute dell'Assicurato. Tale mezzo, la cui scelta è eseguita esclusivamente sulla base di considerazioni di carattere medico, potrà essere:

- aereo sanitario;
- aereo di linea (eventualmente barellato);
- eliambulanza; autoambulanza; treno.

Sara sosterrà il costo del trasferimento del paziente, incluse le spese di un medico specialista e/o di un infermiere che accompagnino il paziente stesso. Qualora né un medico né un infermiere siano ritenuti necessari, Sara terrà a proprio carico le spese di viaggio di un familiare accompagnatore durante il trasferimento.

AS.2.11 Rientro del convalescente

Qualora l'Assicurato - convalescente dopo un ricovero ospedaliero avvenuto per malattia improvvisa, infortunio o parto occorso durante un viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) - non sia in grado di rientrare con il mezzo inizialmente previsto e sempre che non abbia già fruito della prestazione "Rientro sanitario" potrà telefonare alla Centrale Operativa e comunicare l'ospedale e il reparto ove è ricoverato, nonché il nome e il recapito telefonico del medico curante.

La Centrale Operativa organizzerà e terrà a proprio carico il rientro del convalescente, fino alla sua residenza o al suo domicilio, con treno (prima classe o vagone letto) traghetto o aereo.

AS.2.12 Assistenza di un familiare

Qualora, a seguito di malattia improvvisa, infortunio o parto occorsi durante un viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) l'Assicurato venga ricoverato in ospedale e i medici ritengano che non sia trasferibile alla località di residenza (o domicilio) entro 5 giorni dalla data di ricovero (vedi anche le prestazioni "Rientro sanitario" e "Rientro del convalescente"), potrà telefonare alla Centrale Operativa e comunicare nome e recapito telefonico del familiare convivente dal quale desidera essere raggiunto.

La Centrale Operativa organizzerà e terrà a proprio carico il viaggio di andata e ritorno (treno prima classe, traghetto o aereo) del familiare. Sono in ogni caso escluse le spese di soggiorno (vitto e alloggio) del familiare.

AS.2.13 Assistenza ai minori

Qualora, a seguito di ricovero ospedaliero avvenuto per malattia improvvisa o infortunio occorsi in viaggio in Italia (fuori dalla provincia di residenza o domicilio dell'Assicurato), l'Assicurato (o il coniuge/convivente di fatto) si trovasse nell'impossibilità di occuparsi dei figli minori di 14 anni o portatori di handicap che viaggino insieme, potrà chiamare la Centrale Operativa che terrà a proprio carico il costo del biglietto di andata e ritorno e l'eventuale pernottamento (1 notte) di un familiare o persona di fiducia per raggiungere i figli, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza (o domicilio); resta a carico della Centrale Operativa anche il costo del biglietto del viaggio di ritorno dei figli.

AS.2.14 Assistenza tecnica (prestazione erogata tramite la centrale operativa MYS)

Consulenza tecnica telefonica

In caso di avaria o malfunzionamento delle apparecchiature di bordo che compromettono la navigazione in sicurezza l'Assicurato può richiedere una consulenza tecnica da parte di personale qualificato che, sulla base della descrizione dell'inconveniente, fornirà i consigli più appropriati per gestire al meglio l'emergenza e provvederà ad attivare le successive fasi dell'assistenza tecnica.

Interventi tecnici in porto

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

L'Assicurato che necessita di interventi tecnici sull'unità potrà richiedere informazioni sulle strutture tecniche, adeguate alle specifiche esigenze, esistenti nel porto di destinazione o, in caso di necessità, negli approdi più prossimi alla sua posizione. L'Assicurato potrà anche richiedere alla Centrale di contattare direttamente la struttura tecnica individuata e prenotarne l'intervento all'arrivo dell'unità in porto.

La risposta verrà fornita per telefono da personale qualificato che provvederà a fornire le indicazioni richieste, sulla base delle informazioni ottenute dall'Assicurato sul tipo di intervento tecnico che si rende necessario. Qualora L'Assicurato abbia chiesto anche la prenotazione dell'intervento, la Centrale, dopo aver contattato la struttura tecnica designata, provvederà a comunicare all'Assicurato l'esito della prenotazione.

Il costo dell'intervento di riparazione sarà trattato e concordato e saldato direttamente dall'Assicurato con il fornitore

Assistenza per la sorveglianza dell'Unità danneggiata

In caso di danni tecnici che impediscano il trasferimento dell'unità al porto stanziale, L'Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa di organizzare, nella zona in cui si trova l'unità danneggiata, la sorveglianza e/o il ricovero dell'unità.

La Centrale Operativa reperirà in zona le ditte specializzate idonee e, dopo la preventiva accettazione da parte dell'Assicurato, ne organizzerà l'intervento. I costi relativi al ricovero e alla sorveglianza saranno a carico dell'Assicurato che provvederà direttamente al saldo.

Trasferimento dell'unità per mare o via terra

L'Assicurato potrà chiedere alla Centrale operativa di organizzare il trasferimento dell'unità da un approdo ad un altro. Le esigenze di trasferimento possono essere determinate da:

- necessità di trasportare l'unità presso una struttura cantieristica dislocata presso altra destinazione;
- necessità di avere disponibile l'unità presso un altro approdo.

La Centrale Operativa, in base alla richiesta effettuata dall'Assicurato ed in considerazione delle condizioni dell'unità provvederà ad elaborare ed a comunicare all'Assicurato un preventivo dell'operazione che, a seconda dei casi, consisterà in:

- trasferimento dell'unità via mare con equipaggio reperito da MYSA, trasferimento dell'unità a rimorchio;
- trasferimento dell'unità via terra.

A seguito dell'approvazione del preventivo e dei fornitori individuati, la Centrale Operativa provvederà ad avviare l'operazione.

I costi relativi all'intera operazione di trasferimento saranno a carico dell'Assicurato che provvederà direttamente al saldo.

Reperimento ed invio di sommozzatori

L'Assicurato che necessita dell'intervento di sommozzatori per la propria unità potrà richiederne alla Centrale Operativa il reperimento e l'invio a bordo.

La Centrale Operativa organizzerà l'intervento, informando preventivamente l'Assicurato del costo della prestazione che sarà a carico dell'Assicurato che provvederà direttamente al saldo.

AS.2.15 Consulenza per le manovre di ingresso in porto (prestazione erogata tramite la centrale operativa MYSA)

L'Assicurato potrà richiedere informazioni sulle caratteristiche geo-nautiche dell'approdo, sulle prescrizioni particolari previste per l'avvicinamento e l'ingresso in porto, su eventuali segnalazioni di pericolo, o comunque restrizioni o avvertenze in vigore che riguardino il porto di destinazione, nonché eventuali avvisi ai naviganti relativi alla zona del porto di interesse o informazioni sulla documentazione nautica di riferimento da utilizzare.

L'Assicurato dovrà indicare il porto per il quale richiede le informazioni e la sua posizione.

La risposta verrà fornita per telefono da personale specificatamente qualificato che provvederà a fornire le indicazioni necessarie a consentire all'Assicurato di disporre di un quadro completo di informazioni, consigli ed avvisi per effettuare in tranquillità la manovra di avvicinamento ed ingresso nel porto di destinazione. In particolare verranno fornite le seguenti informazioni:

- descrizione dell'approdo con particolare riguardo alle zone destinate all'ormeggio delle imbarcazioni da diporto
- modalità e prescrizioni particolari per l'avvicinamento, l'accesso e l'attraversamento del porto fino alla zona prevista per l'ormeggio
- modalità per ottenere l'assegnazione dell'ormeggio e l'assistenza
- canale radio per il collegamento con l'Ente/Organizzazione competente per il controllo
- indicazione sui pericoli e divieti presenti
- informazioni sulle caratteristiche dei fari e fanali esistenti
- indicazione e descrizione dettagliata dei punti cospicui utili per l'avvicinamento e l'ingresso

Informazioni sulle caratteristiche dei fari e fanali esistenti.

Indicazione e descrizione dettagliata dei punti cospicui utili per l'avvicinamento e l'ingresso.

Indicazione sugli ancoraggi consigliati in funzione delle caratteristiche dell'unità e delle condizioni meteo.

Informazioni sulla documentazione nautica di riferimento.

AS.2.16 Assistenza subacquea (prestazione erogata tramite la centrale operativa MYSA)

Personal Trainer

L'Assicurato che ne farà richiesta potrà disporre presso la sede da lui indicata di un "personal trainer" che fornirà la preparazione completa sulle discipline subacquee, per il conseguimento dei brevetti subacquei "open water diver" e "advanced", oltre alle varie specializzazioni richieste, nella massima riservatezza e con la messa a disposizione di tutto il materiale necessario per l'apprendimento delle tecniche di immersione. Le attività pratiche si svolgeranno presso una piscina opportunamente selezionata dal trainer e in acque marine prossime alla località prescelta dell'Assicurato. Il costo delle prestazioni professionali del personal trainer sarà totalmente a carico dell'Assicurato, che provvederà direttamente al saldo.

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Personal Diver

L'Assicurato che ne farà richiesta, potrà disporre di un Personal Diver, per un periodo da lui indicato (giorni o l'intera crociera), che provvederà a pianificare, in accordo con il richiedente, ed organizzare tutte le attività subacquee nonché a accompagnare l'Assicurato ed i suoi ospiti nelle immersioni pianificate mettendo a disposizione i mezzi e le attrezzature necessarie. Il personale partecipante alle immersioni dovrà essere, ovviamente, in possesso dei previsti brevetti. L'Assicurato potrà, accompagnato dal Personal Diver, effettuare una immersione dimostrativa senza possedere il brevetto allo scopo di verificare l'attitudine a tale tipo di attività prima di intraprendere il previsto addestramento. Il costo delle prestazioni professionali del personal trainer sarà totalmente a carico dell'Assicurato, che provvederà direttamente al saldo.

AS.2.17 Pianificazione della navigazione (prestazione erogata tramite la centrale operativa MYSA)

L'Assicurato può richiedere la pianificazione di un itinerario di navigazione, inteso come tragitto da un porto di partenza ad un porto di destinazione finale, con o senza tappe intermedie.

Alla ricezione di tale richiesta la Centrale Operativa chiederà il numero di fax o l'indirizzo e-mail da utilizzare per comunicare con l'Assicurato e provvederà immediatamente ad inviare un questionario per l'acquisizione dei dati necessari alla pianificazione richiesta.

Il questionario compilato dovrà essere inviato per Fax, e-mail o posta (nei casi meno urgenti) alla Centrale Operativa agli indirizzi indicati. La Centrale Operativa provvederà ad inviare, con lo stesso mezzo, la pianificazione elaborata entro 12 ore dalla ricezione del questionario, contenente:

Grafico delle rotte dell'intero itinerario, tracciato su carta nautica (facsimile), contenente le spezzate da seguire, i way-point con indicazione del Gruppo Data Orario (GDO) di transito e del valore della rotta e della velocità per ogni spezzata;

I tabulati relativi a ciascuna tratta (per "tratta" si intende il percorso tra due approdi, siano essi di transito o terminali), ognuno dei quali conterrà le seguenti informazioni, relative a quella tratta (vedi facsimile nelle pagine che seguono):

- GDO (Gruppo Data Orario) della partenza con l'indicazione della rotta e velocità della 1^a spezzata; Posizione, GDO di transito di ogni way-point e valori di rotta e velocità da assumere ad ogni way-point;
- Posizione, caratteristiche ed eventuali avvertenze relative a tutti i Fari e Fanali che si incontrano lungo la tratta, con l'indicazione dell'ora del previsto avvistamento (se cade nell'arco notturno);
- Posizione e descrizione di eventuali aree di pericolo e divieto per la navigazione che si incontrano lungo la tratta; Posizione e contenuto di eventuali Avvisi ai Naviganti emessi per la zona comprendente la tratta;
- Descrizione della costa e dei punti cospicui per il riconoscimento; Indicazione degli Ancoraggi consigliati;
- Posizione di eventuali limiti di acque territoriali che si incontrano lungo la tratta;
- I dati delle effemeridi collegati con la posizione della tratta e la data: sorgere e tramonto del sole e della luna e fase lunare e durata dei crepuscoli mattinale e serale;
- Documenti nautici di riferimento per la tratta: Carte nautiche, Elenco Fari e Fanali e Portolani (volumi e pagine);
- GDO di arrivo nel porto di fine tratta (potrà essere il porto di destinazione finale, oppure di sosta intermedia o solo di transito);
- La zona consigliata per la fonda (se nel questionario si è scelta la fonda) o il prezzo e disponibilità di posti di ormeggio (se si è scelto l'ormeggio in banchina);
- La necessità o meno di effettuare rifornimento di carburante. A tal fine nella pianificazione si considera sempre che l'unità lasci il porto di partenza iniziale con il pieno di carburante;
- Tutte le informazioni sui servizi disponibili nel porto di fine tratta.;
- Una relazione sulle Meraviglie del Mare che si incontrano lungo l'intero itinerario.

AS.2.18 Assistenza meteo lungo la rotta (prestazione erogata tramite la centrale operativa MYSA)

L'Assicurato, impegnato in una particolare navigazione, potrà richiedere un supporto specifico per la condotta della navigazione lungo l'itinerario prescelto, attraverso una dettagliata analisi delle previsioni meteo lungo la rotta e la consulenza specialistica di un esperto. Alla ricezione di tale richiesta la Centrale Operativa chiederà il numero di fax o l'indirizzo e-mail da utilizzare per comunicare con l'Assicurato e provvederà immediatamente ad inviare un semplice questionario per l'acquisizione dei dati necessari alla pianificazione richiesta. Il servizio si espletterà attraverso consultazioni telefoniche periodiche a scelta dell'Assicurato.

L'Assicurato potrà anche richiedere l'invio via Fax o e-mail del dettaglio delle previmeteo lungo le tratte da lui definite.

AS.2.19 Ricerca e prenotazione di posti di ormeggio (prestazione erogata tramite la centrale operativa MYSA)

L'Assicurato potrà richiedere di conoscere la disponibilità di posti di ormeggio ed il relativo prezzo in un determinato approdo e, ove possibile, la prenotazione del posto per un determinato giorno, oppure potrà richiedere la ricerca, in una determinata area comprendente più approdi, di un posto di ormeggio, rispondente a specifici requisiti in funzione di particolari esigenze (es. possibilità di ricarica batterie di bordo, disponibilità di telefono in banchina, ecc.) La prenotazione, se richiesta, verrà effettuata solo se prevista e accettata dalla direzione del porto in questione e, comunque, senza alcuna responsabilità da parte di Sara né sulla disponibilità del posto all'arrivo dell'unità, né sull'idoneità dell'ormeggio.

La risposta verrà fornita telefonicamente dopo 30 minuti dalla ricezione della richiesta.

Se la richiesta dell'Assicurato è riferita ad un determinato porto La Centrale Operativa comunicherà la disponibilità o meno del posto per la data e per l'unità indicate.

Nel caso di disponibilità comunicherà anche il prezzo dell'ormeggio ed il canale radio per il collegamento con il porto all'ingresso. L'Assicurato, se lo desidera, potrà richiedere di effettuare la prenotazione; in questo caso dovrà richiamare dopo il tempo indicato dalla Centrale Operativa (non superiore ai 20 minuti) per la conferma della prenotazione.

Se la richiesta dell'Assicurato, invece, riguarda una ricerca tra gli approdi di una certa area, la Centrale Operativa riferirà sull'esito della ricerca indicando, se la ricerca ha avuto esito positivo, il porto o i porti rispondenti alle esigenze dell'Assicurato unitamente alle informazioni, per ogni porto, sul prezzo e sul canale radio di collegamento. Anche in questo caso l'Assicurato, se lo ritiene, potrà richiedere la prenotazione nel porto prescelto (in caso di disponibilità in più porti) e richiamare, quindi, la centrale dopo il tempo indicato dalla Centrale Operativa per ricevere la conferma.

AS.2.20 Informazioni sugli approdi (prestazione erogata tramite la centrale operativa MYSA)

Informazioni generali

Per ogni approdo del Mediterraneo possono essere richieste le seguenti informazioni di carattere generale:

Nome dell'Approdo

Stato, Regione, località di dislocazione

Indirizzo e recapiti telefonici della Direzione portuale

Informazioni geonautiche

Per ogni approdo del Mediterraneo possono essere richieste le seguenti informazioni geonautiche:

- Posizione geografica dell'approdo
- Tipo di Approdo
- Stato di agibilità
- Fondali minimi e massimi
- Canale radio di collegamento per l'ingresso in porto
- Venti predominanti Venti di traversia Orari di accesso
- Sintetica descrizione del porto Modalità di avvicinamento e accesso Numero posti barca
- Lunghezza massima imbarcazioni ospitabili
- Approdi e Ancoraggi vicini con indicazione di ridossi e fondali
- Pericoli e divieti e Avvisi ai naviganti permanenti relativi al porto ed alle acque immediatamente antistanti
- Documenti nautici di riferimento, quali Portolani, Elenco Fari e Fanali, Carte nautiche e Piano nautico
- Informazioni su servizi di utilità ed emergenza

Per ogni approdo del Mediterraneo possono essere richieste informazioni sull'esistenza e la reperibilità (numeri telefonici) dei servizi di emergenza ed utilità esistenti nella località dell'approdo ed in particolare:

- Autorità marittima residente nel porto (tipo e n° tel.) Carabinieri (n° tel. e indirizzo)
- Polizia (n° tel. e indirizzo) Ospedali (n° tel. e indirizzo)
- Pronto soccorso (n° tel. e indirizzo) Centri iperbarici (n° tel. e indirizzo) Centri dialisi (n° tel. e indirizzo) Farmacie (n° tel.)
- VV.FF. (n° tel.)
- Guardia di Finanza (n° tel.)
- Informazioni sui servizi portuali

Per ogni approdo del Mediterraneo possono essere richieste le informazioni sui servizi portuali disponibili nell'area dell'approdo ed in particolare:

- Acqua in banchina Assistenza all'ormeggio Carica batterie Distributore di carburante Elettricità in banchina Lavanderia
- Market Parcheggi auto Reception Ritiro rifiuti
- Servizi igienici (WC, docce calde o fredde) Telefono in banchina
- Telefoni pubblici
- Vigilanza
- Informazioni sui servizi tecnici nell'area portuale

Per ogni approdo del Mediterraneo possono essere richieste le informazioni relative alle strutture tecniche disponibili nella zona per interventi di assistenza tecnica e riparazioni. Le strutture sono suddivise in categorie tematiche e per ogni categoria sono forniti i nominativi e n° telefonico degli operatori. Le categorie previste sono le seguenti:

- Alaggio e varo
- Assistenza elettrica
- Assistenza elettronica
- Assistenza motori Assistenza scafo Ricarica A.R.A.
- Rimessaggio imbarcazioni
- Informazioni sul mondo della nautica nell'area portuale

Per ogni approdo del Mediterraneo possono essere richieste le informazioni relative alle principali strutture rappresentative del mondo della nautica, raggruppate per tipo di attività. Per ogni attività vengono elencate le strutture esistenti con n° telefonico. Le attività contemplate sono le seguenti:

- Agenzie di charter
- Agenzie nautiche Attrezzature e accessori
- Cantieri navali
- Club e circoli nautici
- Rivendita imbarcazioni

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

- Rivendita motori Assistenza e vendita frigo
- Assistenza e vendita eliche e idrogetti
- Vendita apparati di navigazione e TLC
- Scuole nautiche e di vela
- Velerie

AS.2.21 Previsioni meteo personalizzate (prestazione erogata tramite la centrale operativa MYSA)

L'Assicurato potrà richiedere previsioni meteo relative alle prossime 72 ore, ad intervalli di 6 ore in 6 ore, riferite alla zona di mare nella quale si trova.

L'Assicurato dovrà indicare, anche approssimativamente, la sua posizione e specificare l'intervallo di validità richiesto (6, 12, 18, 24, 36, 48, 72 ore).

La risposta verrà fornita telefonicamente in tempo reale e conterrà le seguenti informazioni:

- Direzione e forza del vento
- Cifra e direzione di provenienza del moto ondoso
- Copertura del cielo Fenomeni atmosferici Pressione atmosferica al suolo Visibilità
- Temperatura dell'aria
- Temperatura dell'acqua
- Variazioni significative locali nella zona specifica

AS.2.22 Avvisi di burrasca (prestazione erogata tramite la centrale operativa MYSA)

L'Assicurato potrà richiedere informazioni in merito ad Avvisi di Burrasca emessi e riferiti alla zona di mare di suo interesse.

L'Assicurato dovrà indicare, anche approssimativamente, la sua posizione.

La risposta verrà fornita telefonicamente in tempo reale.

La Centrale Operativa, in base alla posizione geografica riferita dall'Assicurato, verificherà l'esistenza o meno di Avvisi di Burrasca interessanti quella zona di mare ed in caso affermativo comunicherà all'Assicurato la posizione di riferimento dell'avviso, non che la descrizione del fenomeno in corso e dell'evoluzione prevista.

AS.2.23 Avvisi ai naviganti (prestazione erogata tramite la centrale operativa MYSA)

L'Assicurato potrà richiedere informazioni in merito ad Avvisi ai Naviganti emessi e riferiti alla zona di mare di suo interesse.

L'Assicurato dovrà indicare, anche approssimativamente, la sua posizione.

La risposta verrà fornita telefonicamente in tempo reale.

La Centrale Operativa, in base alla posizione geografica riferita dall'Assicurato, verificherà l'esistenza o meno di Avvisi ai Naviganti interessanti quella zona di mare ed in caso affermativo comunicherà all'Assicurato la posizione di riferimento dell'avviso, nonché la descrizione del contenuto dell'avviso e la sua validità prevista nel tempo.

AS.2.24 Navigazione costiera (prestazione erogata tramite la centrale operativa MYSA)

L'Assicurato che si trova a navigare in prossimità di coste non familiari, o sia in procinto di atterrare su tratte costiere non note, potrà chiedere assistenza ed ottenere le informazioni ed eventuali consigli utili per il riconoscimento della costa, la conduzione di una navigazione corretta ed in sicurezza o l'effettuazione dell'atterraggio desiderato.

La risposta verrà fornita telefonicamente in tempo reale.

La Centrale Operativa, in base alla posizione geografica riferita dall'Assicurato ed all'indicazione sui movimenti previsti, provvederà a fornire le seguenti informazioni:

- Descrizione dettagliata del tratto di costa interessato alla navigazione costiera o all'atterraggio
- Descrizione dettagliata dei punti cospicui visibili ed utili per il riconoscimento della costa e la navigazione Descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i fari e fanali presenti nella zona di interesse
- Indicazione dei punti consigliati per l'ancoraggio in funzione delle condimeteo e delle caratteristiche dell'unità
- Informazioni su eventuali avvisi ai naviganti o altre segnalazioni di pericolo presenti nella zona di interesse
- Informazioni sulle carte nautiche più idonee, sul volume e pagine del portolano e sulla pagina dell'elenco Fari e fanali di riferimento per quel tratto di costa

AS.2.25 Fari e fanali (prestazione erogata tramite la centrale operativa MYSA)

L'Assicurato che si trova a navigare in prossimità di coste, o sia in procinto di atterrare su tratte costiere, potrà chiedere ed ottenere le informazioni per il riconoscimento dei Fari e Fanali presenti nella zona.

La risposta verrà fornita telefonicamente in tempo reale.

La Centrale Operativa, in base alla posizione geografica riferita dall'Assicurato ed all'indicazione sui movimenti previsti, provvederà a fornire le seguenti informazioni per ogni Faro o Fanale di interesse:

- Descrizione delle caratteristiche della luce
- Alternanza luce-oscuramento
- Eventuali settori di non visibilità della luce
- Portata in miglia del Faro o Fanale
- Descrizione del supporto del Faro o Fanale

AS.2.26 Maree ed effemeridi (prestazione erogata tramite la centrale operativa MYSA)

L'Assicurato potrà richiedere i dati di marea per le località "Campione", "Principali" e "Secondarie" del Mediterraneo. L'Assicurato potrà, inoltre, richiedere, per ogni punto del Mediterraneo, i dati delle effemeridi, per la data di interesse.

La Centrale Operativa, in base alla posizione geografica riferita dall'Assicurato ed alla data richiesta, provvederà a fornire le seguenti informazioni:

- Orari e altezze delle basse maree
- Orari e altezze delle alte maree
- Orario sorgere del sole e della luna
- Orario tramonto del sole e della luna
- Fase lunare.

AS.2.27 Meraviglie del mare (prestazione erogata tramite la centrale operativa MYSA)

Parchi Marini

L'Assicurato potrà richiedere informazioni relative ai Parchi marini ed alle Riserve Naturali Marine esistenti nei mari del Mediterraneo. La Centrale Operativa, per il Parco richiesto, fornirà in tempo reale le seguenti informazioni:

- Nome e ubicazione del Parco
- Descrizione ed ubicazione delle aree riservate
- Descrizione dei divieti per ognuna delle zone riservate
- Informazioni sul Decreto Istitutivo e su Regolamento Applicativo
- Diving center e Siti di immersione

L'Assicurato potrà richiedere informazioni sui Diving Center disponibili nel Mediterraneo e sui Siti di particolare interesse archeologico o naturalistico per immersioni subacquee.

La Centrale Operativa, in funzione della località indicata dall'Assicurato, fornirà le seguenti informazioni relative ai Diving Center esistenti nella zona, opportunamente selezionati, e ai Siti raccomandati per le escursioni subacquee:

- Nome del Diving Center
- Indirizzo e numero telefonico
- Periodo di attività Attrezzature disponibili
- Siti di immersione di competenza

AS.2.28 Ancoraggi (prestazione erogata tramite la centrale operativa MYSA)

L'Assicurato che si trova a navigare in prossimità di coste, o sia in procinto di atterrare su tratte costiere, potrà chiedere ed ottenere le informazioni sugli ancoraggi disponibili nella zona di interesse.

La risposta verrà fornita telefonicamente in tempo reale.

La Centrale Operativa, in base alla posizione geografica riferita dall'Assicurato ed all'indicazione sui movimenti previsti, provvederà a fornire le seguenti informazioni per ogni ancoraggio individuato:

- Nome dell'ancoraggio
- Posizione dell'ancoraggio
- Descrizione dell'ancoraggio Venti di traversia
- Venti predominanti
- Tipo di fondale
- Fondale minimo e massimo
- Pericoli e divieti

AS.2.29 Normative (prestazione erogata tramite la centrale operativa MYSA)

L'Assicurato potrà richiedere alla Centrale operativa informazioni e consulenze sui seguenti argomenti relativi alla Nautica da Diporto:

- Codice della Navigazione
- Norme per evitare gli abbordi in mare
- Licenza di Navigazione Abilitazione alla navigazione Certificato RTF
- Norme per la sicurezza Medicinali da tenere a bordo Iscrizione unità
- Pratiche per Vendita e Acquisto imbarcazioni Rilascio e rinnovo patente nautica Disposizioni relative al Diporto nautico

L'Assicurato potrà inoltre richiedere alla Centrale Operativa informazioni e consulenze su norme e disposizioni vigenti relative alla pratica in mare di attività di immersione subacquea a scopo sportivo, della pesca sportiva e dello sci nautico.

I quesiti potranno essere rivolti alla Centrale sia telefonicamente che per Fax e e-mail solo durante le ore lavorative.

La Centrale Operativa risponderà per Fax o e-mail entro 24 ore dalla ricezione della richiesta.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

AS.3 Estensione Territoriale:

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

L'Assicurazione vale per il bacino del Mediterraneo, comprendente i mari e la fascia costiera che li delimita, con esclusione delle zone costiere e relative acque territoriali appartenenti a paesi che si trovano in stato di belligeranza o comunque di intrinseca e manifesta pericolosità. La suddetta copertura si applica sia alla posizione geografica del richiedente che al riferimento geografico delle informazioni ed interventi richiesti. Per il servizio di recupero unità danneggiata valgono i limiti indicati nella specifica descrizione.

AS.4 Formule di garanzia

La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nella scheda di polizza (mod. 205/B).

Forza 3 - L'assicurazione è operante per le seguenti garanzie: Assistenza tecnica, Informazioni sugli approdi, Previsioni meteo personalizzate, Avvisi di burrasca, Avvisi ai naviganti, Navigazione costiera, Fari e fanali, Maree ed effemeridi, Meraviglie del mare, Ancoraggi, Normative, Consulenza sanitaria.

Forza 5 - L'assicurazione è operante per le garanzie previste per la formula Forza 3, nonché per le seguenti garanzie: Recupero unità danneggiata, Anticipo contante per spese di prima necessità, ricerca ed invio di skipper o equipaggio sostitutivo, ricerca ed invio di parti di ricambio, Anticipo contante per acquisto pezzi di ricambio, Invio medico, Ambulanza a disposizione, Invio medicinali urgenti, Rientro sanitario, Rientro del convalescente, Assistenza di un familiare, Assistenza ai minori, Consulenza sulle manovre di ingresso in porto, Assistenza subacquea, Pianificazione della navigazione, Assistenza meteo lungo la rotta, ricerca e prenotazione posti di ormeggio.

Forza 9 - L'assicurazione è operante per le garanzie previste per la formula Forza 5, e comprende il recupero dell'unità da diporto con costi a carico di Sara, secondo quanto previsto dalla garanzia Recupero unità danneggiata.

La prestazione viene erogata:

- per unità da diporto di lunghezza non superiore a 24 metri;
- a condizione che l'unità, nel momento in cui viene chiesto il recupero, si trovi a non oltre 20 miglia dalla costa;
- compatibilmente con la disponibilità dei mezzi nella zona dell'unità danneggiata, qualora si tratti di interventi di recupero di unità danneggiata (per urto, incendio o allagamento) e/o in condizioni di non galleggiamento (affondata, semiaffondata, seriamente incagliata) e/o in condizioni meteo marine particolarmente avverse, che richiedono l'impiego di rimorchiatori appositamente specializzati;
- a condizione che la panne non sia effetto diretto o indiretto di incuria. A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono incuria la mancanza di carburante e l'inefficienza delle batterie.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

SEZIONE DANNI

F.1 Liquidazione del danno

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- **in caso di incendio:** copia del verbale delle Autorità intervenute;
- **in caso di furto totale, rapina e pirateria senza recupero** dell'unità da diporto: attestato di resa denuncia alle Autorità; certificato attestante l'iscrizione al RID, se prevista, e la perdita di possesso; procura a vendere ovvero a radiare e demolire l'unità da diporto che dovesse essere ritrovata dopo la liquidazione; su richiesta di SARA, certificato di chiusa inchiesta ovvero attestato di mancato ritrovamento rilasciati, rispettivamente, dall'Autorità Giudiziaria o dalle Autorità cui è stata presentata la denuncia;
- **in caso di furto totale, rapina e pirateria con recupero** dell'unità da diporto: attestato di resa denuncia e verbale di ritrovamento, rilasciati dall'Autorità; fattura di acquisto delle parti dell'unità da diporto rimpiazzate;
- **in caso di furto parziale,** incendio per eventi sociopolitici: attestato di resa denuncia alle Autorità; fattura di acquisto delle parti rimpiazzate.

SARA, previa comunicazione all'Assicurato entro il termine di 8 giorni lavorativi dalla data della denuncia, ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino dell'unità da diporto danneggiata, nonché di sostituire in tutto o in parte le cose rubate, distrutte o danneggiate, invece di pagare l'indennizzo, e di subentrare nella proprietà di quanto residua dell'unità da diporto dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

In caso di sinistro totale la liquidazione del danno ha luogo trascorsi almeno 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la correlativa denuncia, sempre che sia stata presentata la prescritta documentazione. In caso di abbandono, il termine di 30 giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte di SARA o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso.

SEZIONE TUTELA LEGALE

TL.1 Liquidazione del danno

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Per la garanzia Tutela Legale, unitamente alla denuncia di sinistro, l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro.

TL.2 Indicazioni e dichiarazioni

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.

Sara, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

TL.3 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

L'Assicurato **deve immediatamente denunciare alla Società** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica** stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui **l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato**.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

TL.4 Gestione del sinistro - Scelta del legale

Al ricevimento della denuncia di sinistro la Società, d'intesa con l'Assicurato, svolge anzitutto ogni attività idonea a realizzare una bonaria definizione della controversia. In mancanza di tale definizione, e **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo**, oppure quando vi sia conflitto di interessi o disaccordo nella gestione del sinistro tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo per la ulteriore tutela dei suoi interessi, ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove l'Assicurato ha il proprio domicilio o ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, comunicandone il nominativo alla Società. La designazione come sopra del legale dovrà in ogni caso essere fatta quando sia necessaria una difesa penale.

L'incarico professionale al legale indicato dall'Assicurato verrà conferito dalla Società e l'Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura. **La Società non è responsabile dell'operato dei legali designati. Parimenti la Società non risponde delle eventuali iniziative poste in essere dall'Assicurato prima della presentazione della denuncia di sinistro, né del pregiudizio da queste eventualmente derivato.**

Una volta presentata la denuncia di sinistro, l'Assicurato non può dare corso ad alcuna azione o iniziativa né addivenire alla definizione della vertenza senza preventivo benestare della Società, che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta, pena la inoperatività della garanzia e l'obbligo di restituire le spese eventualmente anticipate o sostenute dalla Società. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.

L'Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro tutti gli atti e documenti occorrenti, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza. Nei casi di ottenuta liquidazione o definizione in favore dell'Assicurato, tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi rimarranno di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso, mentre **quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari sarà di esclusiva pertinenza della Società e/o del legale designato.**

SEZIONE ASSISTENZA

AS.1 Obblighi in caso di sinistro

Per ottenere una prestazione, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della polizza dovrà prendere contatto con la Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri:

Numero verde 800 095 095

Per chi chiama dall'estero: + 39.02.66165538

Per Fax: +39.02.66100944

- L'Assicurato deve comunicare:
- le proprie generalità complete;
- il luogo in cui si trova al momento della richiesta della prestazione;

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

- il numero di polizza;
- la targa dell'unità da diporto assicurata;
- il tipo di assistenza richiesto;
- l'indirizzo temporaneo se diverso dalla residenza;
- il recapito telefonico.

L'Assicurato è tenuto inoltre a fornire, a richiesta della Centrale Operativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni. Tutte le prestazioni comunque devono essere autorizzate dalla Centrale Operativa pena la decadenza da ogni diritto.

Le spese conseguenti alle prestazioni di Assistenza sono a carico di Sara, nei limiti fissati per ogni garanzia, dove espressamente indicato. Negli altri casi sono a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

Ogni comunicazione scritta ed eventuale documentazione andranno inviate all'indirizzo suindicato o, in alternativa, trasmesse tramite fax.

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

Il Contraente, per la stipula o la variazione di contratti, deve esibire:

- a) un proprio documento d'identità;
- b) il proprio codice fiscale, nonché il codice fiscale dell'intestatario al R.I.D. se persona diversa dal Contraente. Inoltre in Contraente deve fornire a SARA i documenti di seguito indicati.

A. Consegna della documentazione

La documentazione prevista deve essere consegnata dal Contraente contestualmente alla stipula o alla variazione contrattuale.

Nei soli casi di variazioni da annotare sui documenti di navigazione, nelle more dei termini previsti dalla legge per l'annotazione, il Contraente può provvisoriamente avvalersi dei seguenti documenti:

- a) fotocopia del certificato o licenza di navigazione dell'unità da diporto precedente all'annotazione;
- b) dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, relativa ai dati dell'unità da diporto e/o del nuovo proprietario che non sono rilevabili dai documenti di cui al precedente punto a), contenente l'impegno del Contraente a fornire la documentazione prescritta non appena disponibile, e comunque entro 6 mesi dalla stipula del contratto o dalla variazione contrattuale.

B. Contratti di nuova stipula

Natanti da diporto assicurati per la prima volta

Se il contratto è relativo ad un'unità da diporto assicurata per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura, il Contraente è tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare fotocopia dei seguenti documenti, ove previsti:

- a) certificato o licenza di navigazione dell'unità da diporto;
- b) certificato di immatricolazione del motore (MM 59).

Se il contratto è relativo ad un'unità da diporto rilasciata in conto vendita e successivamente non alienata, il Contraente è tenuto ad esibire in originale ed a consegnare copia anche della procura a vendere rilasciata a soggetto che eserciti professionalmente l'attività di compravendita di natanti.

Natanti da diporto precedentemente assicurati presso altra Impresa

Se il contratto è relativo ad un'unità da diporto precedentemente assicurata con altra Impresa, il Contraente deve esibire in originale e consegnare copia dei seguenti documenti, ove previsti:

- a) certificato o licenza di navigazione;
- b) certificato di immatricolazione del motore (MM 59).

C. Variazioni su contratti in corso con SARA

Cessione del contratto

Se a seguito di trasferimento di proprietà dell'unità da diporto assicurato l'alienante chiede la cessione del contratto all'acquirente, è tenuto a consegnare, in originale, il certificato relativo all'unità da diporto alienato.

Se l'acquirente, alla scadenza del contratto ceduto, chiede di stipulare contratto di assicurazione, è tenuto a presentare la documentazione prevista per i natanti da diporto assicurati per la prima volta.

Sostituzione con altra unità da diporto a seguito di trasferimento di proprietà

Se a seguito di trasferimento di proprietà dell'unità da diporto assicurato l'alienante chiede che il contratto sia reso valido per altra unità da diporto di sua proprietà, il Contraente deve consegnare, in originale:

- a) il certificato e il contrassegno relativi all'unità da diporto alienato.
- Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare fotocopia dei seguenti documenti, ove previsti:
- b) certificato o licenza di navigazione dell'unità da diporto alienato, ovvero certificato di immatricolazione del motore (MM 59), da cui risulti il trasferimento di proprietà; in alternativa dichiarazione autografa del proprietario unitamente a dichiarazione o altra documentazione rilasciata da soggetto che eserciti professionalmente l'attività di compravendita di natanti da cui risulti il trasferimento di proprietà; in alternativa, procura a vendere rilasciata a favore di soggetto che eserciti professionalmente l'attività di compravendita di unità da diporto;
 - c) certificato o licenza di navigazione dell'altra unità da diporto;
 - d) certificato di immatricolazione del motore (MM 59) dell'altra unità da diporto.

Risoluzione del contratto a seguito di cessazione del rischio

Se a seguito di distruzione, demolizione, cessazione della navigazione o esportazione definitiva all'estero l'alienante chiede la risoluzione anticipata del contratto, il Contraente è tenuto a consegnare, in originale:

- a) il certificato e contrassegno relativi all'unità da diporto demolito o esportato.
- Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare fotocopia dei seguenti documenti, ove previsti:
- b) attestazione del R.I.D. da cui risulti la distruzione, demolizione, cessazione della navigazione o esportazione definitiva all'estero dell'unità da diporto assicurato.

Se a seguito di vendita l'alienante chiede la risoluzione anticipata del contratto, il Contraente è tenuto a consegnare, in originale:

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

a) il certificato, il contrassegno e la Carta Verde relativi all'unità da diporto venduto.

Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:

b) attestazione del R.I.D. da cui risulti la vendita.

Sostituzione con altra unità da diporto a seguito di cessazione del rischio.

Se a seguito di distruzione, demolizione, cessazione della navigazione o esportazione definitiva all'estero l'alienante chiede che il contratto sia reso valido per altra unità da diporto di sua proprietà, il Contraente deve consegnare, in originale:

a) il certificato e il contrassegno relativi all'unità da diporto distrutto, demolito o esportato. Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare fotocopia dei seguenti documenti, ove previsti:

b) attestazione del R.I.D. da cui risulti la distruzione, demolizione, cessazione della navigazione o esportazione definitiva all'estero dell'unità da diporto assicurato;

c) certificato o licenza di navigazione dell'altra unità da diporto;

d) certificato di immatricolazione del motore (MM 59) dell'altra unità da diporto.